

**XLVIII.**

**TORNATA DEL 16 MAGGIO 1872**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Giuramento del Senatore Cutinelli — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Variante proposta dal Relatore al terzo paragrafo dell'art. 1. rimasto sospeso — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento proposto dal Senatore Borgatti, combattuto dal Senatore Serra F. M., della Commissione — Replica del Senatore Borgatti — Avvertenze del Senatore Mirabelli — Spiegazioni del Senatore Serra F. M. — Osservazione del Senatore Ferraris in appoggio all'emendamento Borgatti, cui rispondono il Relatore e il Senatore Mirabelli — Parole del Senatore Borgatti per fatto personale, cui risponde il Senatore Serra F. M. — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Conforti contro l'emendamento Borgatti — Nuove parole del Senatore Borgatti per fatto personale — Replica del Senatore Conforti — Approvazione della seconda e terza parte e dell'intero articolo — Desiderii del Senatore Panattoni sull'articolo 11, cui risponde il Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Poggi, e fornito dal Ministro di Grazia e Giustizia — Riserva del Senatore Mirabelli — Approvazione dell'articolo 11 — Aggiunta proposta dalla Commissione al numero 2 dell'art. 12 — Dubbio del Senatore Panattoni sul numero 5 — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'art. 12 — Proposta del Senatore Mirabelli d'aggiunta all'art. 13, appoggiata dal Ministro di Grazia e Giustizia, e modificata dalla Commissione — Proposta del Senatore Larussa non accettata dalla Commissione — Proposta del Senatore Castelli E., combattuta dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Castelli E. — Osservazione del Senatore Errante — Parole del Senatore Imbriani contro la proposta del Senatore Castelli E., del Senatore Miraglia in favore, del Senatore Astengo, contro — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'aggiunta del Senatore Castelli E. alla Commissione — Approvazione dell'articolo 13 — Proposta del Senatore Poggi di aggiunta all'articolo 14, combattuta dal Relatore e dal Ministro di Grazia e Giustizia, appoggiata dai Senatori Mirabelli e Bonucci — Proposta della Commissione di emendamento al numero 1 dell'articolo 14 — Approvazione dell'articolo 14 emendato — Emendamento del Senatore Ferraris all'articolo 15, combattuto dal Senatore Errante, appoggiato dal Senatore Larussa — Avvertenze del Senatore Panattoni — Risposta del Senatore Ferraris al Senatore Errante — Osservazioni del Senatore Miraglia contro l'emendamento Ferraris — Proposta d'emendamento del Senatore Larussa — Domanda del Senatore Castelli E.*

La seduta è aperta alle ore 2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente: che viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

« N. 4882: Il Presidente del Collegio Farma-

ceutico residente a Milano, colla scorta di parecchi documenti, rassegna al Senato il voto che nell'approvazione del nuovo Codice sanitario non venga sancita la libertà di esercizio della farmacia. »

**Giuramento del Senatore Cutinelli.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente nelle sale il

Senatore Cutinelli, invito i Senatori Imbriani e Mirabelli a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

*(Introdotta nell'aula il Senatore Cutinelli presta il giuramento nella consueta formola.)*

PRESIDENTE. Do atto al marchese Cutinelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Siamo rimasti all'articolo 11, che leggerò per porlo in discussione.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Il Senato ricorda che, votata la prima parte dell'art. 1 di questo progetto di legge, furono lasciate in sospenso le deliberazioni relativamente al secondo e terzo paragrafo dell'articolo stesso; e ciò perchè taluno aveva desiderato di conoscere quale sarebbe per essere la costituzione organica della Corte, prima di stabilire il numero dei membri che debbano comporla.

Ora, siccome l'art. 10, votato ieri, ha stabilito in quali e quante Sezioni debba la Corte di Cassazione esser divisa, così parrebbe omai giunto il momento di riprendere la discussione del primo e secondo capoverso avanti accennati.

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione ritorneremo dunque all'articolo 1, del quale rileggo i due capoversi non ancora approvati, per metterli in discussione:

« Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di Sezione, di quarantadue Consigliere, di un Procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti Procuratori generali. La Corte ha un Cancelliere e dieci vice-Cancellieri; l'ufficio del Pubblico Ministero un Segretario e un sostituto Segretario.

« Entrerà in funzione il 1° gennaio 1873. »

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Ho domandato la

parola per dichiarare che, avuto riguardo al tempo dell'anno in cui siamo attualmente, non potendosi aver certezza che questa legge possa entrare in attività col 1° gennaio 1873, la Commissione proporrebbe che il secondo capoverso di questo art. 1 fosse così concepito:

« Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, e in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa variante?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto; però invece di: *e non più tardi di sei mesi*, direi semplicemente: *sei mesi dopo*, ecc., per non lasciare in una questione di tanta importanza un troppo lungo ritardo.

È una semplice osservazione; del rimanente non faccio alcuna opposizione, ma direi più volentieri: *Essa entra in funzione sei mesi dopo la promulgazione della presente legge*.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore **BORGATTI**. Nella seduta di lunedì ebbi l'onore di annunciare un emendamento a questa seconda parte dell'articolo 1; dissi cioè che domandavo che ne venissero tolte le parole *di tre Avvocati Generali*.

Ebbi egualmente l'onore di svolgere brevemente i motivi principali che mi avevano condotto a questa proposta.

Non ripeterò le cose allora dette e neppure mi impegnerò in un più largo sviluppo dei miei concetti: solo nel caso che le cose da me esposte lunedì scorso siano contraddette, oppure occorranò schiarimenti, pregherò fin d'ora il Senato a permettermi di ritornare sull'argomento. Voglia il signor Presidente avere la bontà di serbarmi la parola. Ma intanto profiterò della facoltà che ho ottenuta di parlare, per fare una lieve rettificazione intorno ad un fatto da me accennato nella seduta di lunedì. Io citai allora l'esempio del Belgio, e lo citai appunto per rafforzare la mia tesi, la quale si riduce in sostanza alla dimanda di abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

Nel Belgio, io diceva, per le leggi del 20 maggio 1845 e del 17 maggio 1863, le due gerarchie, quella cioè del Pubblico Ministero, e quella della Magistratura, presso la Corte di Cassazione, sono stabilite per ordine di grado,

di precedenza, e di stipendio nel modo seguente:

Primo Presidente e Procuratore G.	lire 16,000
Presidenti di Camera . . . . . »	13,000
Avvocati Generali . . . . . »	11,000
Consiglieri . . . . . »	12,000

Ciò che dimenticai allora fu che colla legge successiva dell'8 giugno del 1869 questa medesima gerarchia, presso la Corte di Cassazione, è stabilita nel modo seguente:

Primo Presidente e Procuratore G.	lire 16,000
Presidenti di Camera . . . . . »	13,000
Consiglieri . . . . . »	11,000
Avvocati generali. . . . . »	12,000

Rimané però sempre vera la mia tesi; cioè che la corrispondenza di grado e di stipendio tra le due carriere parallele non è nel Belgio sistematicamente osservata; e che presso la Corte di Cassazione vi hanno bensì degli Avvocati Generali, che sono due soltanto, in virtù dell'art. 121 di quest'ultima legge sul riordinamento giudiziario; ma sono inferiori di grado e di stipendio ai Presidenti di Sezione o di Camera, com'ivi si dice, e mancano affatto i Sostituti del Procuratore Generale.

Ripeto che mi riservo la parola per il caso che occorra di dare qualche ulteriore schiarimento, oppure di rispondere a qualche osservazione, che fosse fatta in contraddizione delle cose che ebbi l'onore di sottomettere sommariamente al Senato nella seduta di lunedì.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. L'onorevole Senatore Borgatti disse nella seduta di lunedì, e lo ha ripetuto oggi che egli non intende di provocare la discussione sulla questione generale dello stabilimento del Ministero Pubblico e della carriera parallela. Se mal non ritengo egli disse l'altro giorno che si riservava di ciò fare quando si sarebbe discussa la legge del riordinamento giudiziario. Disse in quella tornata che per convincimenti suoi egli era contrario alla istituzione del Pubblico Ministero: che i suoi precedenti parlamentari lo costringevano a profittare di qualunque occasione che si presentasse opportuna per combattere questa istituzione.

Io rispetto i convincimenti, rispetto la posizione, in cui dice di trovarsi l'egregio Collega; voglio sperare che egli tollererà che mantenga la contraria opinione io, cui nel-

l'autunno del 1859 per incarico dell'uomo illustre che allora governava il Ministero della Giustizia, toccò di compilare la legge di riordinamento giudiziario, che ha la data del 13 novembre di quell'anno, legge per la quale appunto fu stabilita la istituzione del Pubblico Ministero parallelo nella carriera al Corpo giudicante. Non la vuol promuovere l'onorevole Borgatti; non sarò io certamente quello che promuoverò oggi intempestivamente cosiffatta questione. Dirò invece che per mio avviso non è nemmeno discutibile in principio generale, se abbiano ad esservi presso questa magistratura suprema, custode del deposito sacro della legge, abbiano ad esservi, dico, funzionari i quali ne denunzino le violazioni nell'interesse generale e ne tutelino l'esatta osservanza quando queste violazioni siano denunziate da privati ricorrenti.

La questione pertanto, dopo che il Senato ha votato la prima parte dell'articolo primo, si riduce ai termini in cui l'ha oggi posta l'onorevole Borgatti, e a dire se i Coadiutori del Procuratore generale presso questa Corte suprema abbiano a chiamarsi tutti sostituti Procuratori generali, o invece abbiano ad esservi uno o più Avvocati generali parificati nel grado e nello stipendio ai Presidenti di Sezione. Questa, se non m'inganno, è la questione se e come la pone oggi l'onorevole Borgatti.

Il Signor Ministro Guardasigilli nel suo progetto di legge propone dieci di questi coadiutori del Procuratore generale, così distinti: *tre* Avvocati generali e *sette* sostituti Procuratori generali.

La Commissione credette che un Avvocato generale solo bastasse per rappresentare il capo dell'Ufficio assente o impedito, in quella che veramente può dirsi direzione suprema dell'ufficio. Ma l'onorevole Signor Ministro insistette, e la maggioranza della Commissione condiscese ai suoi desiderii. L'onorevole Borgatti vi si oppone.

Io, non a nome della Commissione, ma per conto mio proprio, difendo la tesi ministeriale; ed anzi tutto se non temessi di attirarmi addosso le osservazioni di coloro fra i nostri onorevoli Colleghi, che combatterono in principio generale il sistema della Cassazione pura, e per ragioni veramente attendibili, ed anche perchè è un'importazione d'oltre Alpi, io mi permetterei di ricordare al Senato che presso

la Corte di Cassazione francese, i sei sostituti del Procuratore Generale sono tutti chiamati Avvocati Generali (deve ritenere però il Senato che io questo esempio lo invoco in quanto alla qualificazione, non in quanto al resto), giacchè non ignoro che questi, quantunque qualificati Avvocati generali, non sono pareggiati nello stipendio ai Presidenti di Sezione o di Classe. E ciò detto, mi prevarrò di una felice espressione dell'onorevole Collega ed egregio mio amico Senatore Ferraris.

Giacchè abbiamo preso a mutuo dalla Francia questo sistema, effliamo completamente la Francia, diceva l'onorevole Ferraris; ed io dirò: effliamo la Francia in quanto chiama Avvocati generali tutti i sostituti del Procuratore Generale.

Ma, prescindendo da questa argomentazione, io credo che ve ne siano altre, le quali appoggiano il progetto del signor Ministro, e suffragano la mia conforme opinione.

La legge del 13 novembre 1859 creava un Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione che allora doveva trasmigrare a Milano. Le leggi posteriori conservarono gli Avvocati generali che erano nelle Corti di Cassazione di Napoli, di Firenze e di Palermo.

Ora, parrebbe a me suprema sconvenienza che mentre quelle Corti che avevano un'esistenza separata, distinta, autonoma, avevano l'Avvocato Generale, eguale misura di trattamento si rifiutasse alla Corte unica che le assorbe tutte, e le concentra in sé.

Mi parrebbe all'opposto supremamente consentaneo a quel savio proposito di accrescere l'autorevolezza e il prestigio di quest'unica Corte, il prevalersi anche di questo mezzo, ed elevando al grado e allo stipendio parallelo altrettanti funzionari della Procura generale, quanti sono i Presidenti di Sezione nel Corpo giudicante.

D'altra parte non credo che sfugga al Senato la considerazione che, qualora questa legge venga adottata come io confido abbia ad esserlo, insieme ai corpi giudicanti di queste quattro Corti di Cassazione, scompariranno le quattro Procure Generali, e con esse gli Avvocati Generali attuali. Ora, Signori, io credo che siavi non solamente convenienza, ma giustizia e giustizia stretta che, almeno a tre di questi benemeriti funzionari un'eguale

posizione di grado e di stipendio sia fatta nella Corte suprema e unica.

Farò un'altra osservazione.

È generale la preoccupazione di chi si interessa alla buona amministrazione della giustizia, generale, dico, la preoccupazione degli animi intorno all'avvenire che sembra riservato alla magistratura italiana. È pur troppo, o Signori, noto che, quanti sono in Italia giovani che per potenza d'intelletto, e per mezzi finanziari, sono in posizione da poter intraprendere lunghi corsi di studi inferiori e superiori, dovendo esporsi a replicati e difficili esperimenti, compiere un tirocinio più o meno lungo, tutti rifuggono dalla carriera della Magistratura.

E perchè, o Signori? Perchè la carriera della Magistratura nelle attuali condizioni non presenta prospettiva di sorta a chi vi consacra gli anni migliori della sua vita; ne presenta una ben triste per chi la continua in età avanzata.

In vece, quanti hanno intelligenza e censo consacrano la loro intelligenza e il loro censo ad altre carriere le quali non richiedono così lunghi e continuati studi, nè esigono tanti esperimenti, e promettono per contro progressi più celeri, e retribuzione più proporzionata.

In questo recinto siedono parecchi illustri magistrati i quali per esperienza propria, al pari di me ed anche meglio, sanno quanto faticoso ufficio sia quello di coloro che debbono consacrare il loro ingegno e la loro attitudine a sostenere nei dibattimenti penali le ragioni della legge e della società.

Una lotta incessante con i più strenui uomini del foro, una continua tensione di mente onde non soccombere alle astuzie di avversari spesso versatissimi, trepidazione d'animo perenne, emozioni fortissime, sono tutte circostanze che in pochi anni ne logorano le potenze della mente e del corpo.

È una vita, o Signori, che per molti anni non si può continuare.

Qual è la sorte che nelle attuali condizioni noi riserbiamo a questi benemeriti campioni della legge e della società?

Arrivati ad una certa età, bisogna che essi si ritirino; domandino di essere posti in quiescenza per motivi di salute.

Io so che la legge organica giudiziaria precedente e l'attuale, ammettono il passaggio dal Ministero Pubblico al corpo giudicante.

Ma so pure che ciò non è permesso che in via di pura eccezione, e l'esperienza mi porta a manifestare il vivissimo desiderio che queste eccezioni siano per quanto è possibile assai più ristrette di quello che in fatto non si esperimenta.

Mi dirà l'onorevole Senatore Borgatti, mi dirà qualchedun altro di voi, Signori; ma pure, conservando i tre avvocati generali, come l'onorevole Ministro propone, e Voi consentite, rimediate forse a questo male? Io convengo che a tutti gl'inconvenienti non si rimedia, ma almeno vi si riparerà in parte.

Lasciate a questi benemeriti uomini, che tutta la loro vita, la loro età migliore logorano in questo faticoso servizio, la speranza almeno di potere un giorno conseguire, non dirò un posto di riposo, perchè i Magistrati non riposano mai, ma almeno una posizione che sia meno agitata, meno intranquilla.

Io credo che a queste ragioni siasi ispirato l'onorevole Signor Ministro nel proporre il suo progetto. Queste considerazioni credo meritino l'attenzione benevola del Senato; in grazia delle medesime io confido che il Senato stesso vorrà respingere l'emendamento dell'onorevole Borgatti, e accettare il progetto ministeriale, sì, e come fu formulato.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Ieri, a proposito della Sezione dei ricorsi, il chiarissimo Senatore Imbriani disse: tutte le istituzioni di questo mondo trovano dei grandi difensori. L'istituzione del Pubblico Ministero non poteva attenderne uno nè più autorevole, nè più consciencioso dell'onorevole Senatore Serra.

Io lo ringrazio per due ragioni: per le benevoli espressioni adoperate a mio riguardo, e per la precisione colla quale egli ha posto la questione, nel modo stesso in cui fu mio intendimento di porla.

Se, nella seduta di lunedì, toccai in genere della istituzione del Pubblico Ministero, lo feci soltanto per ciò che era necessario a chiarire il mio scopo.

E mi ricordo di averlo dichiarato, riservandomi di svolgerne ampiamente le mie idee sulla istituzione quando verrà in discussione il progetto di legge relativo alle riforme dell'ordinamento giudiziario.

In quella occasione si potrà trattare la qui-

stione generale dell'istituzione del Pubblico Ministero con minor fretta e con più ampio sviluppo di argomentazioni. Ora, come desidera l'onorevole Senatore Serra, io mi limiterò unicamente a domandare la soppressione dell'Ufficio di Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione.

L'onorevole Serra diceva che la mia proposta si riduce propriamente a questo: che invece di dieci funzionari rappresentanti il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, io ne vorrei sette soltanto, col nome di Procuratori Generali sostituti....

Senatore SERRA (*interrompendo*). Domando la parola... Permetta... non ho detto questo; ho detto che Ella non voleva i tre Avvocati Generali.

Senatore BORGATTI. Bene; allora io aggiungo che la mia proposta mira in sostanza a questa conclusione: che invece di avere, fra il Procuratore Generale e i suoi Sostituti, questi funzionari intermedi che si chiamano *Avvocati generali*, non vorrei, presso la Cassazione, se non il Procuratore Generale e i suoi Sostituti, siccome si è fatto per le Corti di appello. Ecco tutto.

E in questo modo vede ognuno che non si tratta tanto di questione di *nome*, quanto di questione di *ufficio*. Si tratta, in altri termini, di togliere una ruota inutile da questa già troppo complicata macchina del Pubblico Ministero. Si tratta di rompere, anche presso la Corte di Cassazione, come già fu fatto presso le Corti d'appello, questa sistematica e gallica corrispondenza tra le due carriere parallele: quella della Magistratura giudicante, e quella del Pubblico Ministero.

Nel Belgio, come notai, il Pubblico Ministero ha un Capo, il quale non ha sotto di sé se non degli Avvocati Generali, i quali coprono un ufficio che non corrisponde veramente a quello che ora noi intendiamo di stabilire. Ed infatti lo stipendio ad essi assegnato non corrisponde a quello di Presidente di Sezione, come dovrebbe per la simmetrica ragione dell'ufficio di *Avvocato Generale*.

L'onorevole Senatore Serra, se ben ricordo, aggiunse che gli Avvocati Generali dovevano essere conservati per una ragione di giustizia; e che si doveva avere riguardo a coloro, che ora occupano questi posti presso le attuali Cassazioni.

Quella Corte unica che noi stabiliamo con questa legge non è (egli affermava, per quanto ricordo), se non una fusione delle quattro Corti esistenti. E se si raccolgono nella Corte unica tutti i Magistrati ora addetti alle Corti esistenti, perchè vorreste congedare gli Avvocati Generali, i quali hanno acquistato tanti titoli di benemerenzza verso il paese?

Ma io prego l'onorevole Senatore Serra a ricordarsi che prevenni già io stesso, nella seduta di lunedì, questa obiezione; e che dissi che non bisognava guardare alle persone ma all'ufficio; e che il riguardo alle persone non doveva mai e che il riguardo alle persone non doveva mai trattenerci dal fare ciò che noi stimiamo necessario od opportuno di fare.

Dissi apertamente che la soppressione dell'ufficio di Avvocato Generale non doveva per guisa alcuna tornare a pregiudizio de' diritti e della carriera dei funzionarii benemeriti, che illustrarono quell'ufficio coi loro pregi personali. Dissi pure che essi avrebbero potuto prestare la loro opera, con maggiore profitto dello Stato, o nella Magistratura giudicante, o nella Carriera Amministrativa.

A me pare che l'onorevole Senatore Serra abbia accennato ancora alla necessità di mantenere l'ufficio di Avvocato Generale per animare sempre più la gioventù a percorrere la carriera giudiziaria.

Io non credo che noi dobbiamo badare a questo; e mantener un ufficio soltanto perchè può allettare la gioventù ad abbracciare la carriera degl'impieghi giudiziarii. Noi dobbiamo piuttosto ricordarci degl'impegni che abbiamo tutti, Governo e Parlamento, di fare ogni economia possibile, togliendo dal nostro troppo complicato meccanismo burocratico tutto ciò che non è strettamente indispensabile al servizio.

So bene che si risponderà che la soppressione degli Avvocati Generali è una economia di poco. Ma, o Signori, bisogna tener conto anche dell'effetto morale che si ottiene abolendo certi uffizii, di cui il pubblico non conosce la assoluta necessità. Bisogna anche considerare che è dalle piccole economie che si può arrivare ad una economia complessiva abbastanza ragguardevole.

Dalle prime annessioni fino alla discussione per le leggi della unificazione amministrativa e legislativa, io fui notato sempre tra coloro i quali aspiravano a riforme radicali, col triplice intendimento, di restringere l'azione del

Governo ne' suoi limiti naturali e ragionevoli, di rendere l'azione stessa più facile e spedita, e di ottenere ad un tempo rilevanti economie.

Ma se questo era opportuno allorchè si discutevano le leggi di unificazione amministrativa e civile, adottate queste leggi e dato, comunque sia, un assetto allo Stato, io stesso per il primo riconobbi, e lo dichiarai più volte nell'altro ramo del Parlamento, come si può vedere anche dalla tornata del 3 di marzo 1869; riconobbi, ripeto, io stesso per il primo, che le radicali riforme e le grosse economie non sarebbero state possibili senza nuove ed inopportune perturbazioni.

E ben mi ricordo di aver dimostrato nella citata seduta del 3 di marzo del 1869 che ora bisogna, in materia di riforme e di economie, procedere a gradi, profittando di ogni discussione e d'ogni occasione per migliorare le leggi già adottate, per indirizzarle sempre ad uno scopo prestabilito, ad uno scopo cioè di libertà e di semplificazione, e per fare tutte quelle economie che sono possibili senza pericolose perturbazioni e senza pregiudizio dei pubblici servigii.

Io quindi non ho mai prestato fede a certi programmi ministeriali *di economie fino all'osso*; e il fatto mi ha vieppiù convinto che quelle rilevanti economie, che si potevano ottenere con un sistema diverso di ordinamento interno, ora non sono possibili se non con un lavoro lento e graduale di trasformazione. Ed ecco la ragione principale ond'io dimando l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale. Sarà essa un primo passo nella via di graduale e prudente riforma del Pubblico Ministero; faremo una piccola economia, la quale sarà successivamente seguita da altre più rilevanti; e così le economie saranno accompagnate dall'altro più importante vantaggio; la riforma compiuta di una istituzione dannosa per molti riguardi.

Nè la Commissione ha del tutto dissentito da me. Io credo anzi di poter affermare che la maggioranza di essa accoglierebbe con piacere la riduzione dei tre Avvocati Generali, proposti e desiderati del signor Ministro, ad uno soltanto.

Il desiderio del signor Ministro di portare a tre gli Avvocati Generali sembrò eccessivo a tutti.

Che se al bisogno del servizio un solo Av-

vocato Generale non bastasse, non potrebbero sempre sopperire i Procuratori Generali Sostituti? Io non comprendo come, nella stessa guisa che nel Belgio, paese il quale si costituì colle istituzioni francesi, retto a monarchia rappresentativa anch'esso, bastano per il servizio del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione un Procuratore Generale e due Avvocati Generali soltanto, non possano bastare a noi un Procuratore Generale e sette Sostituti Procuratori Generali.

Domando perdono al Senato se dichiaro francamente che la cosa esorbita e che la proposta ministeriale è eccessiva.

Mantengo pertanto il mio emendamento; e spero che il Senato vorrà riconoscere che la mia proposta merita tutta la sua attenzione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mirabelli. Ma prima domando se l'emendamento Borgatti è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. L'emendamento dell'onorevole Senatore Borgatti appare molto modesto, ma per verità tocca essenzialmente la costituzione del Pubblico Ministero, del quale istituto io ho un'opinione così diversa da quella dell'onorevole Senatore Borgatti, che lo reputo come uno dei più bei trovati della civiltà moderna; mirabile strumento d'ordine e di libertà, qual parve al Montesquieu.

Nella legge organica giudiziaria vi è il titolo del Pubblico Ministero diviso in due capitoli; il primo, che ha per titolo: Della costituzione del Pubblico Ministero; il secondo: Delle attribuzioni del Pubblico Ministero.

Proprio sotto il capitolo primo si legge nell'articolo 130, che il Pubblico Ministero sia rappresentato presso la Corte di Cassazione e le Corti d'Appello da procuratori generali, da avvocati generali e da sostituiti procuratori generali.

Noi facciamo una legge sulla Cassazione. È opportuno in quest'occasione mutare profondamente la costituzione del Pubblico Ministero, abolendo gli avvocati generali?

Fin dalla prima epoca del nostro risorgimento è incominciata la discussione sul migliore ordinamento del Pubblico Ministero nei Governi liberi: vi deve essere un Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie? Quali

vogliono essere le sue attribuzioni? Deve pigliar parte solo nelle materie penali, ovvero anche nelle materie civili? Dev'essere un giudice inamovibile investito delle funzioni rinvocabili del Pubblico Ministero; ovvero rappresentante del Potere esecutivo, che faccia carriera parallela e distinta da quella della classe giudicante? Ed in questo secondo caso quale debb'essere la sua costituzione organica?

Questioni gravissime, che non si possono risolvere quasi di straforo, senza profonda discussione.

Abbiamo una legge la quale stabilisce quali sono le attribuzioni del Pubblico Ministero, ed in conformità di esse designa il grado e gli stipendi degli uffici che devono rappresentare.

Che cosa è l'Avvocato generale presso la Corte di Cassazione?

Signori, non bisogna illudersi; l'ufficio del Procuratore generale, degli Avvocati generali, de' sostituiti Procuratori generali, è uno ed indivisibile. Tutti hanno le stesse attribuzioni sotto la direzione del Capo, per cui delegazione procedono; ma il Procuratore generale è uno, e gli uffici da adempiere sono molteplici. Il Procuratore generale non prende, non può prender conoscenza di tutti gli affari civili e penali che si presentano alla Corte di Cassazione i quali, come avete sentito, solo nelle materie civili sono 1719, e molto più numerosi nelle materie penali. Il Procuratore generale dunque in modo di regola è rappresentato presso le Sezioni dagli Avvocati generali; e siccome giusta il progetto queste sono tre, così sapientemente sono stabiliti tre Avvocati generali onde ciascuno possa dire la sua parola nella Sezione che il Capo gli assegna.

Donde trae autorità colui che rappresenta il Pubblico Ministero presso una Sezione civile o penale? Dal grado e dal proprio merito. Queste due qualità sono così connesse, che hanno quasi la dipendenza di effetto a causa. Come si potrà avere a rappresentante del Pubblico Ministero presso le Sezioni civili e penali della Corte di Cassazione un uomo che abbia l'attitudine che non si richiede per i Presidenti di Sezione e dei Consiglieri, l'attitudine della parola, parola ornata, elegante, spesso eloquente, calma, e talvolta anche passionata, un uomo che possa stare a paro con le sommità del foro, e che è costretto a pigliar l'iniziativa negli affari, senza l'autorità del grado e dello stipendio che vi è

annesso? Chi volete che abbia speciali qualità, oltre quella di una profonda dottrina giuridica, e si contenti di avere il grado e lo stipendio di sostituto Procuratore generale, di semplice Consigliere? Abbassando anche più il Pubblico Ministero, avverrà che non si troveranno che degli uomini mediocri, degli uomini poco atti a compierne gli uffici.

Nelle provincie meridionali ciò ha cominciato ad avvenire. Le condizioni di eligibilità degli uffiziali del Pubblico Ministero sono quasi le stesse di quelle dei giudici; nell'esordire la carriera è indistinta e confusa; il Pretore può essere nominato uffiziale del Pubblico Ministero o giudice; del pari gli aggiunti giudiziari sono scelti per l'una o per l'altra carriera, secondo i loro desideri e le rispettive attitudini.

Chi non preferisce di esser giudice, che è inamovibile, che ha innanzi a sé una carriera progressiva a percorrere, irresponsabile, perchè la sua responsabilità si confonde con quella del Corpo, a quella di sostituto procuratore del Re, che è amovibile, responsabile e coll'avvenire di una carriera, dove trova mancante un grado, quello di Vice-presidente?

Quello che deploriamo nelle provincie meridionali, dove abbiamo ancor viva la memoria dei servizi che ha renduti il Pubblico Ministero alla scienza giuridica è appunto questo: l'abbassamento del Pubblico Ministero.

Finchè il Pubblico Ministero continuerà ad avere le attribuzioni, che ora ha, bisogna nominarvi a rappresentarlo chi possa degnamente rispondere a sì importante ufficio; il che non si ottiene senza elevarlo nel grado e stipendio, e metterlo a paro della classe giudicante.

Stando le quali cose, pregherei l'onorevole Senatore Borgatti a ritirare il suo emendamento, poichè, come io diceva, mentre pare diretto a risparmiare poche centinaia di lire, tocca essenzialmente la costituzione del Pubblico Ministero. Questa questione, o Signori, possiamo farla più opportunamente quando verrà in discussione l'ordinamento giudiziario: allora vedremo come debba essere costituito il Pubblico Ministero se e quali modificazioni si debbano arrecare nella sua costituzione organica. Non potrebbe ora il Senato di strafarò, conservando al Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione tutti gli uffici che dà la legge organica, annullare e distruggere gli avvocati generali. Sarebbe questo provvedimento un fatto

troppo grave, troppo radicale ed alieno dalla natura conservatrice del Senato, che ridonderebbe a danno della stessa classe giudicante.

Già ci è stato segnalato l'inconveniente, che mentre nella legge organica giudiziaria si è dichiarato il parallelismo delle due carriere della magistratura giudicante e della magistratura re-quirento, pure non per modo d'eccezione, ma frequentemente dalla classe dei Pubblici Ministeri si scelgono i Consiglieri della Corte di Cassazione.

Signori, è questa una necessità. Quando l'uffiziale del Pubblico Ministero ha prestato eminenti servizi, bisogna compensarlo; se la legge non fissa nella sua carriera, il grado convenevole, è giusto che si usi della eccezione e se ne usi spesso trasferendolo nella magistratura giudicante. Se sopprimete gli Avvocati generali, ne verrà di conseguenza che il sostituto Procuratore Generale sarà nominato Consigliere o Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Non si può dire ad un sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; finchè potrete prestar servizio, finchè non sarete collocato a riposo, rimarrete immobile al posto attuale.

Per conseguenza io voterò contro l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Borgatti, se egli non esaudisce la mia preghiera di ritirarlo.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Ho chiesto la parola per dare qualche spiegazione all'onorevole signor Senatore Borgatti. Egli ha creduto che io intanto appoggiassi il progetto ministeriale, inquantochè essendovi attualmente funzionari investiti di grado e stipendio di Avvocati generali, era giustizia, era convenienza il conservarli. È vero che io ho addotto questa ragione, ma non è l'unica.

La ragione principale sulla quale io mi fondo è quella cui dava maggiore sviluppo l'onorevole signor Senatore Mirabelli, quella cioè, di offrire ai funzionari più distinti del Ministero Pubblico, la prospettiva di una posizione che serva d'incentivo alle intelligenze più svegliate onde entrare e perseverare in quella faticosissima carriera. Non dissi dunque che si dovesse conservare l'ufficio di Avvocato generale per riguardo alle persone che ne sono oggi investite ma dissi che si dovessero pur conservare nell'interesse stesso del servizio onde servire di eccitamento e di compenso a quelli che logo-



rano la salute e la vita in quel faticosissimo aringo di lotte continue e incessanti.

Non ne fece l'onorevole Borgatti questione di persone, e molto meno io.

Io non dissi che egli proponesse la riduzione a soli 7 dei coadiutori del Procuratore Generale, bensì che, pur rimanendo dieci, nessuno di essi avesse la qualità di Avvocato generale.

L'onor. Borgatti, crede che, nelle condizioni attuali nostre, noi economie radicali non ne possiamo, non ne dobbiamo fare, ed io convengo con lui completamente. Però mi duole, e l'onorevole Borgatti mi consenta di dirlo, mi duole di cuore che un magistrato egregio come lui abbia potuto parlare di economia, non di centinaia di lire come diceva l'onorevole Mirabelli, ma neppure di migliaia quando si tratta del più urgente, del più grave e importante bisogno della società, quale è quello dell'amministrazione della giustizia. (*Segni d'approvazione.*)

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io mi rallegro che siano sorti a difendere e a tutelare la dignità e i servigi degli ufficiali del pubblico Ministero due egregi magistrati, i quali, sedendo fra i giudicanti, si trovano in miglior grado per farne più conveniente e più disinteressato apprezzamento.

Ho però creduto di domandare la parola, allorchè l'onorevole Senatore Mirabelli ci disse che siccome noi ora trattiamo unicamente della Corte di Cassazione, non possiamo portarvi la discussione sulla legge dell'ordinamento giudiziario, ed anzi si debbono ritenere come incossi e quindi nemmeno indirettamente modificare tutti i principii che vi si trovano sanciti.

Mi sembra che la proposizione non sia assolutamente esatta, che, per occasione dell'istituzione della Corte di Cassazione, non veniamo a rimaneggiare fondamentalmente le istituzioni giudiziarie in modo che non vi si possano attagliare, e vi facessero contrasto, questo lo capisco; ma che discutendo una legge organica della maggiore importanza, e della istituzione che sta sopra le altre nell'ordinamento giudiziario, noi dobbiamo usare la più ampia libertà di azione nello stabilirla, purchè non la facciamo assolutamente incompatibile colle norme generali di massima, coi principii della legge generale, ecco la proposizione, che mi sembra la più giusta.

E facendone immediata applicazione al pub-

blico Ministero, venne già ricordato, ed io sono pure di quell'avviso, che noi ora non dovremmo nè toccare alla istituzione, nè mettere in dubbio se debba conservarsi; imperocchè, quando anche si potesse dubitare, che l'istituzione del Pubblico Ministero dovesse trovarsi profondamente e radicalmente modificata presso i giudici del merito, presso la Corte regolatrice, difficilmente si potrebbe immaginare come la medesima potesse funzionare senza l'aiuto ed il concorso dell'ufficio che diciamo del Pubblico Ministero.

Non vorrei nemmeno pretendere che sia da provvedere ora al modo con cui questo pubblico Ministero dovrà esercitare il suo ufficio presso la Corte di Cassazione; tanto mi sembra piano e facile il modo con cui esplicherà il suo mandato.

Avvi però un punto che mi sembra gravissimo di natura quasi preliminare, e che, se non è ora necessario di risolvere, ritengo non doversi pregiudicare, e che invece temerei pregiudicato dalla formola dell'articolo 1.

L'ordinamento attuale, Vi fu già rammentato, ha per base la parità nei gradi e negli stipendi tra le due carriere, di giudicanti e di Pubblico Ministero.

La semplice denominazione degli uffici nell'articolo può lasciare la questione impregiudicata, mentre non stabilisce nè gradi nè confronti; ma se il denominarli, di fronte alla esistenza della legge attuale, volesse significare che debba esservi quella parità di grado, non parlo dello stipendio, non potrei assentirvi a malgrado delle dotte, e savie considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Serra, che ci disse aver avuto così gran parte nello studio e preparazione del progetto, che fu la legge del 1859.

Ripeto che non ne posso fare una questione di stipendio, e mi si permetta anche, nemmeno di insegne esteriori. Io concederò, o per lo meno lascio per ora in sospeso, se al Procuratore Generale si debba dare lo stesso stipendio del primo Presidente, e se a quei collaboratori del Procuratore Generale che stanno immediatamente dopo di lui, od agli altri suoi collaboratori si debbano dare assegnamenti eguali ai Presidenti di sezione, od ai Consiglieri.

Lascio, dico, questa indagine, o risoluzione in sospeso.

Quello che non potrei ammettere, perchè, a

mio avviso, contrario ad un principio che oserei dire costituzionale, ed è inoltre per me prodotto quasi da un sentimento, che però la mia ragione trova giusto, si è la parità tra coloro ai quali la legge affida la missione di giudicare, e coloro che presso i Giudici coprono gli uffici di Pubblico Ministero.

Senza ricordare cose troppo lontane, è certo che l'ordinamento del Pubblico Ministero ha, storicamente, fuori e dentro Italia, varie origini, ma stando ora esclusivamente a quello, di cui voglio parlare, al grado, d'onde noi, in Italia, abbiamo preso a mutuo perfino la designazione di Procuratore Generale e quella di Avvocato Generale?

L'abbiamo presa da un reame nel quale, essendovi una magistratura così indipendente, che in gran parte si creava per se medesima, per mezzo della venalità degli uffizi, ed anco, per l'aggiunzione di elementi politici, acquistava una soverchia preponderanza, fu pel Principe necessità di avere degli Ufficiali che, cominciando dalle insegne esteriori nel grado, e in tutte quelle cose che costituiscono o significano l'autorità, venissero posti in grado di controbilanciare l'autorità del Collegio giudicante, e con attribuzioni politiche, diciamolo pure, dei Parlamenti Francesi.

Ma noi non solo non abbiamo alcun timore della prevalenza politica dei nostri supremi Collegi di giurisdizione; anzi, nel mio concetto, è nella natura del nostro regime costituzionale, è interesse di tutti, è una necessità, assicurare loro, una posizione superiore. Ora, il dichiarare che gli ufficiali del pubblico ministero (abbiano pur le benemerienze che giustamente vennero ricordate) debbano avere lo stesso grado, vestire le stesse insegne, forse che non vi contrasta? forse che non apparisce meno conveniente, vi sia parità tra chi giudica e chi propone?

Per me, io non saprei così facilmente ammetterlo.

Se adunque l'articolo riserva intatta la questione, senza nè confermare, nè modificare la legge organica, io non avrei nessuna difficoltà ad aderirvi; ma se per caso si volesse *di strarso*, (mi sembrerebbe in tal caso potersi dire con migliore appropriatezza,) dedurne che, approvando questo articolo tal quale si trova, si venga a confermare ed a consecrare di nuovo l'assoluta parità tra le due carriere,

tra i due uffici, desidererei, che il Senato non vi consentisse.

Ma, stando nella specialità della proposta dell'onorevole Borgatti, io ho seguito con attenzione i discorsi degli onorevoli Senatori Serra e Mirabelli, e cercava, ed aspettava che essi mi manifestassero una vera ragione del perchè quei tre, tutti tre che rappresentano i primi gradi nella collaborazione del Procuratore Generale, dovessero avere e denominazione e grado di Avvocato generale.

Se si vogliono rimunerare i servigi che questi magistrati, come più anziani, abbiano già reso, e retribuirli maggiormente per la qualità delle funzioni, cui debbono attendere, non avrei alcuna difficoltà, e in questo divido compiutamente l'opinione con tanta forza espressa nelle ultime parole del Senatore Serra. Ma che quei magistrati debbano attingere il grado e l'autorità e la ricompensa dei loro servigi in quanto venga loro conferito il titolo di *Avvocati generali*, anzichè di sostituti del Procuratore generale, non lo saprei comprendere.

Si dirà che qualche volta, come le insegne esteriori, così il titolo, si convertono in una ricompensa preziosa al Magistrato che ne viene e se ne trova insignito. Però, ammettendo questa possibilità, non posso indurmi a credere nè che questo contribuisca alla buona amministrazione della giustizia, nè che questa sia ragione sufficiente per ledere quel principio, che ho indicato, e che io ritengo così sostanziale, della superiorità da assegnarsi al Magistrato giudicante. Starei per dire che ufficiali i quali hanno l'alta missione di sostenere i diritti, di tutelare gl'interessi della società, non dovrebbero essi medesimi ambire questa, che io oserei chiamare quasi ostentazione di autorità: un titolo che non risponde a niente di reale.

Che il Procuratore generale si chiami così, perchè curatore della legge, sia; ma l'*Avvocato generale* non presenta nè l'ufficio, nè la ragione dell'ufficio; non si saprebbe se *Generale degli avvocati*, o *Avvocato Generale*, perdonate il bisticcio.

Si ridurrebbe dunque ad una questione di stipendio; ma di questo parleremo, allorchè si tratterà dell'articolo 38 del progetto in cui si indica la tabella degli stipendi.

Intanto, senza continuare nelle ragioni espresse dall'onorevole Senatore Borgatti, e perchè nulla si pregiudichi intorno alla massima che

sta nel riconoscere e nell'attribuire una superiorità ai magistrati giudicanti, io m'indurrò anche a votare con questo scopo, la sua proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Nella presente occasione pare a me, pare alla onorevole Commissione, che non debba punto disputarsi di insegne, di gradi e di stipendi, quantunque non si possa menar buona la supposizione dell'onorevole Ferraris, che le insegne de' capi della Corte di Cassazione e del Pubblico Ministero siano cosa insignificante del tutto e irrilevante. Ognuno ricorda che il Montesquieu, a questo proposito, diceva che la magistratura vive di onore, come vivono di onore le milizie; e se nelle milizie i vari gradi hanno diverse insegne, e appunto le diverse insegne distinguono i gradi militari, non saprebbe vedere il perchè non dovessero avere diverse insegne, secondo i diversi gradi, i membri della magistratura o giudicante o inquirente.

Ma questa materia non è in discussione; e molto meno, in occasione del presente progetto di legge, deesi porre in discussione la costituzione o la necessità del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero è istituito dalla nostra legge organica giudiziaria. Il Pubblico Ministero finora è riguardato siccome necessario, perchè l'amministrazione della giustizia proceda in conformità delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura. Troppo grave farebbersi e troppo profonda innovazione nel sistema dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura, se in questo momento si mettesse mano nella esistenza stessa del Pubblico Ministero.

La quistione di oggidi è assai semplice; si tratta cioè di vedere se, nella Corte di Cassazione unica, oltre il Procurator generale, vi abbia ad essere uno o più Avvocati generali.

Che ve ne abbia ad essere almeno uno degli Avvocati generali, sembra che non debba mettersi in forse, giacchè anche attualmente ciascuna delle quattro Corti di Cassazione, oltre il Procuratore generale, ha o dovrebbe avere un Avvocato generale. La quistione adunque sta tutta nel sapere, se alla Corte unica occorran tre piuttosto che un solo avvocato generale. E qui dirò sinceramente che da principio la maggioranza della Commissione aveva opinato che basterebbe un solo Avvocato ge-

nerale; ma poi la Commissione ha stimato di poter aderire al desiderio del signor Ministro, il quale era confortato da non lievi ragioni. Trattavasi di fare una sola Corte di Cassazione delle quattro che sono nel Regno; trattavasi di comporre tre Sezioni, le quali dovessero ciascuna tener udienza ogni giorno; era naturale che le parti del pubblico Ministero presso ciascuna di queste Sezioni potessero essere dirette da un Capo, il quale attendesse al buon servizio di quella a cui viene più propriamente destinato dal Procuratore generale.

Il Procuratore generale per sé ha già tanti uffici di ordine giudiziario e di ordine amministrativo e disciplinare, ha tante corrispondenze col Guardasigilli, è tanto volte richiesto a dar pareri al Potere esecutivo sopra materie gravissime, che è assai difficile lo sperare che egli possa dedicare l'opera propria immediatamente all'una, all'altra, a tutte tre le Sezioni.

Queste sono le principali considerazioni per le quali la Commissione ha acceduto al voto del signor Ministro che ha proposto per la Corte unica tre Avvocati generali.

Senatore **MIRABELLI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **MIRABELLI**. Ho domandato la parola per far notare al Senato che l'Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione non costituisce ufficio di onore, e d'insegne, com'è piaciuto dire all'Onorevole Senatore Ferraris; il sostituto Procuratore Generale, ha lo stipendio di 9 mila lire uguale a quello del Consigliere.

L'Avvocato Generale ha lo stipendio di 12 mila lire uguale a quello del Presidente di sezione.

Dunque non è questione di dare o togliere un titolo, è questione di distruggere l'interno ordinamento del Pubblico Ministero, togliendo quelle gradazioni che sono designate dalla legge; e perciò io diceva essere inopportuno l'emendamento perchè toccando l'essenza dell'interno ordinamento del Pubblico Ministero si viene ad abbassarlo ancora più di quello che sia, la qual cosa non può essere nelle intenzioni del Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti...

Senatore **BORGATTI**. Scusi, onorevole Sig. Presidente: siccome mi è stata rivolta una preghiera, desidererei di dare una risposta a chi mi ha fatto l'onore di rivolgermela. E prego inoltre il sig. Presidente a permettermi di par-

lare anche per un fatto personale, dovendo dire poche parole all'onorevole Senatore Serra.

Non abuserò della tolleranza del Senato, ma essendo io il proponente dell'emendamento tanto contrastato, il Senato consentirà che aggiunga qualche osservazione alle cose già dette.

L'onorevole Senatore Mirabelli mi ha pregato di ritirare il mio emendamento; ma io sono dolente di non potere, come sinceramente desidererei, aderire al desiderio dell'onorevole Collega.

Forse io potrò sembrare a lui ed al Senato molto ostinato. Ma, come ebbi l'onore di dichiarare in una delle passate sedute, in queste questioni, o io ho il torto della ostinazione, o il merito della costanza.

Se questa ultima condizione è fondata, come credo, il Senato troverà ragionevole la mia insistenza.

L'onorevole Senatore Serra, me lo perdoni, è stato aspro verso di me: le sue parole, almeno argomentando dall'accento loro, mi hanno fatto l'effetto di una censura rivolta perfino alla qualità di Magistrato, onde io sono onorato. Dichiaro pertanto che non posso lasciar passare quelle parole senza qualche osservazione.

L'onorevole Senatore Serra ha detto:

Io non mi aspettava mai che la parola *economia* uscisse dal labbro di un Magistrato: quando si tratta di amministrazione di giustizia, ogni desiderio di economia deve tacere.

Ma io prego l'onorevole Senatore Serra a considerare che se dovesse esser presa questa sua massima in modo assoluto, noi non potremmo mai metter mano sui nostri organici e sulla nostra legge dell'ordinamento giudiziario. Eppure vi abbiamo messo la mano più e più volte nel corso di pochi anni.

Ma la nostra legge stessa, in confronto della legge francese, alla quale è informata, quante sostanziali innovazioni non ha essa introdotte, specialmente allo scopo di rendere meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia!

E poi, non è forse per questa legge medesima, alla quale l'onorevole Serra ha prestato il concorso del suo sapere e della sua esperienza, che noi ci siamo liberati dall'ufficio di Avvocato Generale presso le Corti di Appello?

Io non ho potuto fin qui udire una sola ragione che mi persuada della necessità di conservare presso la Corte di Cassazione un ufficio

che fu giudicato superfluo nelle Corti di Appello.

Ho già detto e ripetuto che nel Belgio gli Avvocati Generali stanno presso la Cassazione in luogo dei Procuratori Generali Sostituti. La differenza di territorio e di popolazione fra i due Regni non può influire per niente sull'ufficio di Avvocato Generale.

Se nel Belgio non vi sono che due ruote, perchè da noi ne occorreranno tre? cioè il Procuratore Generale, tre Avvocati Generali, e sette Procuratori Generali sostituti!

La stessa Commissione, e Voi lo vedete dalla Relazione, ha pure esitato prima di acconsentire alla proposta del signor Ministro.

E qui mi viene acconcio di dichiarare all'onorevole signor Senatore Mirabelli, che io non ho tentato di ottenere di straforo l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale: dissi fino da lunedì che questo era lo scopo della mia proposta, la quale è rivolta a due cose: ad iniziare la riforma del Pubblico Ministero, e a produrre un'opportuna ed utile economia.

E ritornando all'onorevole Senatore Serra, gli ricorderò che due Ministri, gli onorevoli De Filippo e Raeli, misero già anch'essi la mano sulla nostra legge giudiziaria; e fra le riforme da essi proposte, eravi quella pure del Pubblico Ministero.

E lo stesso signor Ministro De Falco, non ha proposto anch'esso la riforma dell'ordinamento giudiziario, allo scopo di migliorarlo e di renderlo ad un tempo meno dispendioso?

La Commissione *dei Quindici*, che fu ricordata dall'onorevole Senatore Tecchio, propose nel principio del 1866 diverse riforme all'ordinamento giudiziario, fra le quali primeggiava quella della istituzione del Pubblico Ministero. E il Governo vi aderì in massima. In brevi termini: la istituzione del Pubblico Ministero, com'è stabilita dalla nostra legge, non solo è viziosa, ma è causa ad un tempo di inutile e dannoso dispendio.

Spero che, dopo queste osservazioni e dichiarazioni, nessuno potrà accusarmi di fare proposte che non sieno opportune e convenienti.

Non posso adunque rinunciare al mio proposito; non posso ritirare una proposta, che mi è stata dettata da un sentimento profondo e sincero di dovere.

Mancherei a me stesso e alla mia coscienza, se non persistessi affinché la mia proposta sia posta ai voti. Se il Senato la respingerà, accetterò col dovuto rispetto la sua deliberazione; ma non passerà occasione senza che io ritorni alla prova; e lo farò specialmente nella discussione dell'altro progetto di legge; e lo farò con una proposta molto più larga e sostanziale.

E se anche allora sarò sfortunato, non rinuncierò per questo alla speranza di riuscire nel mio intento in altre circostanze.

Farò come fanno nei paesi più educati alle abitudini parlamentari coloro che legano la propria carriera ad una determinata idea, ad un determinato sistema; vi persisterò fino alla morte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore SERRA F. M. La domando anch'io per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

Senatore SERRA F. M. Ma il signor Ministro ha già fatto cenno di cedermele.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Io mi limiterò a poche parole in risposta all'onorevole Senatore Borgatti.

Io non ho avuto intenzione di censurare lui, come non l'ho mai, di censurare alcuno de' miei Colleghi.

Se egli ha creduto che il tuono della mia voce accennasse a qualche censura, anche questa volta chiederò venia all'onorevole mio amico Ferraris, se ripeto ciò ch'egli disse nel concludere il suo splendido discorso: « Se qualche cosa ho detto che sembri per avventura troppo vivace, perdonatemele, perchè mi bolle tuttavia il sangue, quantunque io sia nato in una provincia settentrionale. » Ora, a molto maggior ragione, l'onorevole Borgatti perdonerà a me che, quantunque vecchio, pure sono nato sotto un clima eminentemente vesuviano. (*ilarità.*)

Senatore BORGATTI. Se me lo permette il signor Presidente, io non dirò che due sole parole di ringraziamento all'onorevole Senatore Serra per le cordiali sue espressioni. Dichiaro in pari tempo che io non aveva bisogno di queste sue gentili parole, avendo avuto sempre prova della sua benevolenza a mio riguardo.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono stato lungamente in forse se dovessi prendere la parola in questa discussione, poichè l'aver io avuto l'ufficio di Avvocato generale presso una delle Corti di Cassazione del Regno, avrebbe per avventura potuto far sorgere in altri il dubbio che il mio voto non fosse affatto disinteressato. Ho però creduto che avrei offeso me, non meno che il Senato, se avessi sospettato che nell'animo di alcuno di Voi potesse sorgere un dubbio qualunque sopra un sospetto così lontano dal vero. Io non ricordo chi dell'antica Grecia abbia detto che non si sarebbe assoggettato ad un giudizio pubblico, nemmeno se i giudici fossero stati suo padre o sua madre...

Senatore CONFORTI. Demostene.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onorevole Senatore di avermi ricordato il nome di quel grande. Ebbene, io sono più audace; mi assoggetto al giudizio di tutti quanti Voi siete, perchè sono sicuro che, appellandomi a Voi, nessuno sospetterà che io sia mosso da un interesse personale qualunque. (*Bene!*)

E poichè il mio nome è stato più volte ripetuto, dicendosi che fu per mio desiderio che questo articolo sia stato mantenuto così come si legge, tollererà il Senato che indichi le ragioni che mi hanno persuaso a proporlo.

Non credo neppure io che sia questo il momento di trattare la grande questione del pubblico Ministero. Riguardato da lungo tempo, e dirò anche dai più, come strumento potentissimo di libertà, di giustizia e di legalità; si è veduta in questi ultimi anni sorgere una scuola novella che si è messa a combattere l'istituzione del Pubblico Ministero. Verrà il giorno in cui questa questione potrà essere trattata a fondo; e poichè vi hanno di quelli che si dicono profondamente convinti che bisogna demolire o scemar d'importanza codesta istituzione, io fin d'ora dichiaro che per antica esperienza e per profonda convinzione porto opinione contraria; porto opinione che anzi bisogna rialzarla. Si potrà questionare del modo con cui si debba istituire il pubblico Ministero, della maggiore o minore indipendenza dal potere esecutivo che gli si debba accordare; ma come istituzione, io sono convinto che sia di quelle che stanno e staranno, come sta e starà la

Cassazione; perchè il pubblico Ministero compie nei giudizi di merito pressochè l'ufficio medesimo che compie la Corte di Cassazione sopra quei giudicati. Il Pubblico Ministero invigila alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia; alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica; promuove la repressione dei reati, fa eseguire i giudicati, veglia alla esecuzione ed all'osservanza delle leggi di ordine pubblico. Presso la Corte di Cassazione poi è il vero rappresentante della legge, e fra la lotta degli interessi, colla sua parola calma e serena sostiene innanzi al supremo magistrato la tutela della legge per far riformare o rescindere le sentenze che sieno state pronunziate in conformità o in opposizione della stessa. Ma di questa questione generale discorreremo altre volte: per ora non abbiamo dinanzi che una questione affatto particolare; anzi dirò una mera applicazione di quello che già è stabilito nelle leggi. Che cosa infatti è stabilito presentemente dalla legge? Presso ciascuna delle Corti di Cassazione il pubblico Ministero è rappresentato da un Procuratore generale, da un Avvocato generale, e da sostituti Procuratori generali. Ed è forse questa un'arbitraria disposizione? Non parmi; è nella natura stessa delle cose.

Il Procuratore Generale ha la corrispondenza col Governo, e funzioni molteplici come Capo dell'ufficio del pubblico ministero; i suoi sostituti cooperano con lui nell'adempimento di questi doveri. Ma havvi un ufficio speciale, quello di portare la parola, di pronunziare le conclusioni all'udienza innanzi alle sezioni: quest'ufficio è più specialmente deferito agli Avvocati generali. I sostituti lo compiono anche essi egregiamente, e con saviezza, il più delle volte non pure lodevole, ammirabile; ma non lo dovrebbero che in caso di impedimento degli Avvocati generali.

Quanto sia ardua, e talora anche penosa, sempre poi delicata questa missione, l'ha accennato già l'onorevole Mirabelli; e per verità non può affermarsi che sieno moltissimi coloro i quali possano adempiere con dignità e decoro questo grave ufficio di sostenere nelle udienze quell'importante compito, al quale appena bastano sette od otto consiglieri; perciocchè mentre questi riferiscono una causa ciascuno, l'Avvocato ge-

nerale deve concludere in tutte, ed in pubblico, e soventi all'improvviso, rispondendo immediatamente alle osservazioni ed obbiezioni di avvocati chiarissimi.

Io non dirò, signori, con l'onorevole Mirabelli, che la sua parola debba essere appassionata; questo è stato forse uno de' fatti che hanno talora nuociuto al credito di questa grande istituzione. La parola del pubblico ministero debbe essere al contrario, senza passione, ferma, serena, imparziale, come è la legge in nome e nell'interesse della quale egli parla; ma appunto per questo è maggiore la difficoltà; appunto per questo il compito di questi magistrati del pubblico Ministero è difficilissimo.

Ed io domando, o Signori, a quali persone quest'ufficio onorevolissimo è stato conferito? Non parlo della Francia; ma anche in Italia l'ufficio del Pubblico Ministero è onorato da nomi chiarissimi nei fasti della nostra magistratura. E per non parlare dei vivi, nel Piemonte hanno funzionato da Avvocato Generale, il *Sicardi*, lo *Sclopis*, il *Coller*, il *Persoglio*, il *Barbaroux* ed altri illustri magistrati; di Napoli citerò i nomi eminenti del *Poerio*, del *Nicolini*, del *Winspeare*, del *Cianciulli*, del *Vecchioni*, ciascuno dei quali rappresenta una gloria d'Italia.

Ora, o Signori, credete voi che questi Avvocati generali adempiano un ufficio di così poca importanza, da destar meraviglia e sorpresa perchè si hanno un grado superiore a quello del semplice Consigliere, e pari a quello del Presidente di Sezione?

Se il compenso e gli onori devono essere adeguati non pure al grado ed all'ufficio ma ancora all'importanza del lavoro ed alle difficoltà della missione, io credo giustissima quella legge che dia agli uni quel grado e quei compensi medesimi che sono dati agli altri.

Ebbene, o Signori, nell'attuale progetto di legge che cosa si stabilisce? Null'altro che quello che si trova negli ordinamenti presenti e per le ragioni medesime che ho ora indicate.

E poichè fondiamo una Corte di Cassazione che raccolga in sè tutte le altre; ed abbia tre sezioni, è una conseguenza necessaria e di pura giustizia il conservare rappresentanti del Pubblico Ministero, oltre il Procuratore Generale, anche tre Avvocati generali, cioè uno per sezione, come appunto è di presente, con un nu-

mero corrispondente di Sostituti Procuratori generali.

L'onorevole Borgatti ha citato il Belgio, questo paese delle grandi libertà, nel quale, a suo dire, non v'hanno Avvocati generali. Ma è precisamente l'opposto. La Corte di Cassazione ha un Procuratore generale, e due Avvocati generali; non sostituti, perchè nel Belgio, piccolo paese, non v'è bisogno di molti uffiziali del Pubblico Ministero; e bastano quelli che intervengono all'udienza. E siccome ivi le sezioni sono due, vi sono appunto due Avvocati generali. È vero che il loro grado e stipendio non è come presso di noi pari a quello di presidente di sezione; ma è tuttavia qualche cosa d'intermedio fra il Presidente ed il Consigliere giacchè, a quanto mi sembra, secondo l'ultima legge l'avvocato generale ha 11,000 lire di stipendio mentre il Presidente ne ha 12,000, ed il Consigliere 10,000. La questione si risolve quindi fra il sistema belga e quello proposto nel progetto, ad una differenza di mille lire per ciascuno; sicchè per i tre Avvocati generali la economia sarebbe di tre mila lire soltanto. Ma io osservo che creando una Corte di Cassazione che deve sedere a Roma, che deve avere magistrati del Pubblico Ministero capaci di stare a paro con tutta l'avvocheria d'Italia, e di poter portare la parola della legge in questa città dove il senno giuridico è una tradizione gloriosa, non sia fuor di luogo il chiedere che si mantengano, almeno, le cose come già sono ordinate con la legge del 1865.

- Non aggiungerò parola lasciando alla saviezza del Senato la risoluzione di questa inattesa controversia.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io pure non aggiungerò nulla a quanto hanno detto i precedenti oratori, e parmi veramente che la questione sia stata discussa nella sua pienezza: l'onorevole Ministro di Giustizia vi ha, quasi direi, posto il suggello.

Solamente voglio far notare al Senato, che da qualche tempo si muove una guerra implacabile, terribile contro il Pubblico Ministero, quel Pubblico Ministero il quale è deputato a difendere la società.

Certamente l'onorevole Borgatti non ha altra intenzione che di far prevalere...

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore CONFORTI... una idea che sorge spontanea dal fondo della sua coscienza. Nelle diverse provincie italiane vi sono stati vari sistemi, forse nella provincia dove è stato educato l'onorevole Borgatti non esisteva il Pubblico Ministero, o esisteva in condizione molto inferiore a quella dei magistrati giudicanti.

Quando non si è avvezzi a certe istituzioni, è difficile che si accettino senza ripugnanza.

Dunque, come dicevo, questa istituzione del Pubblico Ministero è aspramente combattuta.

Un grave scrittore lombardo, l'onorevole Carcano, ha scritto nientemeno che un volume di 500 pagine per atterrare compiutamente il Pubblico Ministero.

Ora, l'onor. Borgatti ha smascherato le sue batterie; quando ha detto: io fo un primo passo domandando la soppressione degli avvocati generali; la qual cosa ci svela ch'egli vuole l'abolizione o la umiliazione del Pubblico Ministero.

In verità questo è troppo: la istituzione del Pubblico Ministero è un'istituzione mirabile, una barriera, un argine contro gli attentati alla libertà ed all'ordine. Infatti, o Signori, il Pubblico Ministero veglia all'osservanza della legge, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei Corpi morali, e delle persone che non hanno la capacità giuridica, ecc. Voi vedete che il Pubblico Ministero esercita un ufficio altissimo a tutela della Società.

D'altra parte, io non ho saputo comprendere la meraviglia dell'onorevole Senatore Borgatti nel vedere un avvocato generale con grado e stipendio uguale a quello de'Presidenti di sezione.

Ma io domando: dove è la contraddizione? Come, un Avvocato generale, non è egli un magistrato, non fa esso parte dell'ordinamento giudiziario? Gli uffiziali del Pubblico Ministero possono entrare anche nella magistratura giudicante. È vero che la legge organica giudiziaria, dice, che vi entrano per eccezione, ma ciò qualche volta è anche più forte della disposizione legislativa, perchè talora fu necessità fare entrare questi funzionarii nella magistratura giudicante, e talora vi entrarono per insanguarla per ritemperarla, e ciò era nella natura delle cose.

Dunque domando: quale è la contraddizione?

che un Avvocato generale sia pareggiato ad un Presidente di sezione, mentre la posizione e l'ufficio di un Avvocato generale è stato spesso causa di fare stabilire una delle più filosofiche giurisprudenze, come avvenne in Napoli per mezzo del cavaliere Nicolini, e di quegli altri egregi uomini dei quali ha fatto menzione testè l'onorevole signor Ministro.

Io non veggio contraddizione alcuna tra la parità dell'Avvocato generale e la parità del Presidente di Sezione, per la qual cosa io non saprei perchè si muova una guerra così terribile, così nuova contro quest'istituzione.

Trovo poi la cosa molto inopportuna ed anzi potrebbe proporsi la questione pregiudiziale sull'emendamento dell'onorevole Senatore Borgatti perchè *non erat hic locus*, non trattandosi qui di emendare l'ordinamento giudiziario ma solamente di istituire una Corte di Cassazione,

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Non uscirò dai limiti del fatto personale. Il Senato riconoscerà nella sua giustizia che io non posso stare sotto l'impressione di talune parole dette dall'onorevole Guardasigilli e ripetute anche dall'onorevole Senatore Conforti; secondo le quali potrei apparire sistematicamente avverso alla istituzione del Pubblico Ministero, per un fine ben lontano dal mio intendimento e dai miei principii.

Se l'onorevole Ministro Guardasigilli e l'onorevole Senatore Conforti avranno la compiacenza di leggere quello che è già negli Atti ufficiali del Senato, e che io ebbi l'onore di esporre nella seduta di lunedì, vedranno che io non sono ostile a questa istituzione per sè stessa, ma nel modo ond'essa è ordinata e per le attribuzioni che ha colla nostra legge.

E vedranno perfino che io mi dichiarai propenso in massima al sistema, che era in vigore nell'ex Reame delle Due Sicilie, poichè con quel sistema era in qualche modo garantita la indipendenza della magistratura.

Ma quando la legge nostra definisce il Pubblico Ministero; *il rappresentante del potere esecutivo*: e poi viene confondendo in esso attribuzioni politiche e giudiziarie; e poi mette nelle sue mani la carriera del magistrato che deve giudicare il Pubblico Ministero; quando esso si presenta come parte in giudizio, io dimando se si possano ancora celebrare le lodi ed i fatti di

questa istituzione, la quale fu meno assurda e contraddittoria perfino sotto i nostri Governi assoluti.

Ora, prego l'onor. Senatore Conforti, prego l'onorevole Ministro Guardasigilli a considerare che in questo senso soltanto, e non in senso diverso, mi mantengo, e mi manterrò costantemente avverso al Pubblico Ministero.

Un'ultima considerazione ed ho finito. L'ultima legge Beiga, da me già citata, all'art. 150, se non erro, si limita a stabilire che il Pubblico Ministero esercita i doveri del suo ufficio secondo le attribuzioni ad esso delegate dalla legge.

Raccomando di nuovo la mia proposta alla benevolenza del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io non ho detto cosa alcuna che potesse certamente offendere l'onorevole Borgatti: ho detto che egli sostiene un'idea che è nella sua convinzione. Rispetto poi al modo dell'ordinamento del Pubblico Ministero, la questione sarà decisa, quando si discuterà l'ordinamento giudiziario.

Se l'onor. Borgatti intende che il Pubblico Ministero debba essere più indipendente, io dichiaro che sono con lui. Infatti, in uno dei miei discorsi inaugurali, io ho sostenuto il principio della inamovibilità del Pubblico Ministero, ed ho detto che le espressioni che si trovano nella legge sull'ordinamento giudiziario, erano poco convenienti.

PRESIDENTE. Siccome l'emendamento dell'onorevole Borgatti cade nella seconda parte del primo alinea dell'articolo, si potrebbe passare separatamente alla votazione di ciò che rimane dell'articolo primo.

Leggerò la seconda parte, la prima essendo già stata approvata:

« Essa è composta di un primo Presidente, di tre vice-Presidenti di Sezione, di quarantadue Consiglieri. »

Chi approva questa parte dell'articolo, sorga. (Approvato.)

Ora viene l'emendamento Borgatti.

Egli propone si dica soltanto: *di sette sostituti procuratori generali*, ecc.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Bisogna che siano messe ai voti soltanto le parole: *tre Avvocati generali*, poichè l'onorevole Borgatti vuole la soppressione di questi. Chi non vorrà i tre Avvo-



cati generali, non voterà; quelli che li vogliono, voteranno.

Senatore PANATTONI. Io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Chi approva le parole: « tre Avvocati generali », voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora rileggo tutta la seconda parte dell'articolo.

« Essa è composta di un primo presidente, di tre presidenti di sezione, di quarantadue consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero ha un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ed in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

Chi approva questa seconda parte dell'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Adesso rileggo l'intero articolo 1, per metterlo ai voti.

« La Corte di Cassazione ha sede in Roma.

» Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di sezione, di quarantadue Consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La Corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero ha un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione non più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ed in quel giorno che sarà stabilito con Decreto reale. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

Si passa ora all'art. 11. Ne do lettura:

« La sezione dei ricorsi pronuncia :

» 1. Sulla ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale; eccettuati quelli che sono presentati dal Pubblico Ministero nell'interesse della legge;

» 2. Sulle domande per regolamento di competenza fra Corti d'appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte d'appello;

» 3. Sui conflitti di giurisdizione in materia civile, o commerciale, fra Corti di appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte;

» 4. Sulle domande di rimessione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione nei casi stabiliti dalla legge :

» 5. Sulla autorizzazione dell'azione civile contro la sezione civile della Corte di cassazione o contro alcuno dei consiglieri di detta sezione, contro una Corte d'appello, contro alcuna delle sue sezioni o alcuno dei suoi consiglieri, contro una Corte d'Assise o alcuno dei suoi giudici, contro i procuratori generali o i loro sostituti.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione dei ricorsi o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronunzierà sulla dimanda di autorizzazione la sezione civile, e sul merito la sezione penale. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Premetto che io ho tenuto e terrò una linea molto discreta ed astensiva nel progresso di questa legge. Per altro, in certe grandi occasioni, mi permetterò di sottoporre delle avvertenze; e se altri le trova buone, ne faccia suo pro.

Io non ho combattuto il numero di 42 consiglieri della Corte di Cassazione centralizzata in Roma.

Temo che forse saranno pochi all'uopo; e credo che gli egregi commissari abbiano misurato i magistrati provetti alla stregua del loro zelo, del loro desiderio, dei loro concetti.

Ma non sempre accade che questi generosi moventi trovino poi riscontro, ed effettualità nella pratica.

Appunto perchè non vorrei che tanto facilmente questa centralizzazione di giustizia divenisse occasione di ampliamento e causa di maggiori spese, io mi permetto di invitare la solerzia ed intelligenza della Commissione ad osservare se non fosse possibile regolare il servizio della Sezione dei ricorsi in modo che assorbisse il minor numero di persone ed il minor tempo possibile.

Mi spiego: vorrei che il personale, così si chiama, che verrà scelto e creduto necessario, risultasse più proporzionato all'uopo.

Comincia l'articolo 11 dal dire: « La Sezione dei ricorsi pronuncia sull'ammissione ». Quindi altri capoversi dell'articolo medesimo accennano ad altrettanti atti della sua eccezionale giurisdizione, i quali si raggirano su cose non contenute, ma sopra provvedimenti d'ordine pubblico.

Io dunque vorrei qui trarre profitto di un'idea che era messa innanzi dall'onorevole Senatore Poggi.

Comunque io sia disposto a prendere molto

dall'onorevole Poggi in questa legge, a dire il vero, nulla io prenderei dall'onorevole Senatore, se non fosse tal cosa da parermi evidentemente consona al servizio del paese.

Diceva l'onorevole Poggi che si potrebbe l'ammissione dei ricorsi ridurre molto semplice, perchè, quando sull'ammissione non si presenta ragione di disputare, può anche farsi a meno di aprire la udienza chiamando l'avvocato del ricorrente. Quindi la non contrastata ammissione si risolve in formalità preparatoria che potrebbe restare definita in Camera di Consiglio, e senza contestazione. E per verità se il Ministero pubblico e il Relatore si trovassero d'accordo ed avvertissero di questa loro concordia il Presidente, io non troverei male che questa dichiarazione di ammissione fosse deliberata in Camera di Consiglio.

Devo bensì aggiungere, Signori, che mi piace poco la formula di *ammissione* dei ricorsi; perchè il ricorso io lo credo un diritto.

Ammetto che la legge e il paese, nonchè il decoro stesso della giustizia, consiglino di non perdere tempo nel discutere i ricorsi nei quali manchino evidentemente le formule necessarie per essere discutibili. Ma il ricorso è ammissibile per l'autonomo diritto degl'interessati; e solamente un preavviso può esser plausibile per aprire su di esso la discussione.

Io non presento alla Commissione proposta veruna; dico che essa veda di abbreviare in questa parte le forme e di risparmiare tempo e spese, e veda di referire l'ammissione non al ricorso, che è libero per le parti, ma alla discussione.

Quanto ai capoversi di quest'articolo, mi pare che tutti contengano casi di diritto non discutibile o di volontaria giurisdizione, e che quindi non sarebbe male che la Commissione facesse sentire che questa parte di servizio darebbe pochissimo da fare alla sezione. Forse, così facendo, verrà fuori qualcosa di buono da questa Camera di ricorso. Io era tra coloro che la credevano superflua; resti almeno tale da sembrare utile. E risparmiando qualche poco il tempo dei magistrati, facciamo sì che il numero non risulti scarso all'uopo, e che non manchino titolari per sopperire ai lavori non pochi dell'intera Corte.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione, senza entrare nel merito della questione accennata dall'onorevole Panattoni, crede di do-

ver avvertire, che se le di lui osservazioni possono venir prese in seria considerazione, ciò sarà allora quando si tratterà delle modificazioni proposte al Codice di procedura civile, e specialmente all'art. 526, che è appunto uno degli articoli modificati. Egli è quello il momento di esaminare se in qualche caso per avventura si possa declinare dalle norme del provvedimento stabilito per ciò che riguarda le ammissioni dei ricorsi.

Attualmente noi siamo nella sola materia delle competenze; siamo ad un articolo, il quale determina le attribuzioni della Sezione dei ricorsi. La materia delle attribuzioni è ben altra e più grave cosa di quella del determinare se in qualche caso, per maggiore brevità, la Sezione dei ricorsi possa fare a meno dall'indire l'assolto dei ricorrenti.

Io pregherei pertanto l'onorevole Panattoni di voler riserbare ad altro loco le sue osservazioni; e se egli vorrà fare qualche proposta, la Commissione non rifiuterà certamente di prenderla nel debito esame.

Senatore **PANATTONI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **PANATTONI**. Ho già dichiarato che proposte non ne faceva; che sottoponeva soltanto dei rispettosissimi desiderii; perchè avvertenze non oso chiamarle, quando ho l'onore di parlare a persone di tanto merito. Non ho dunque bisogno di aspettare all'art. 526: ho detto abbastanza; e la Commissione sa già che cosa desidero. Pur troppo temo che se la Commissione non tiene ricordi fin d'ora, riserbando molte cose a quando si arriverà all'Appendice che contiene gli articoli da riformarsi, avremo davanti tanti rinvii ai quali si riferiscono tutte le riflessioni che si vanno facendo; avremo allora una accumulazione di cose tali che sarà difficile appurare. Per ciò io consegno con fiducia le idee da me manifestate alla ponderazione dell'onorevole Relatore ed alla responsabilità della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. Prego la Commissione ad osservare che al numero 5 di questo articolo, da essa modificato, c'è un'omissione di parole che credo avvenuta per semplice dimenticanza. Vi si dice:

« La sezione de' ricorsi pronuncia... sull'au-

torizzazione dell'azione civile contro la sezione della Corte di Cassazione o contro alcuno dei Consiglieri di detta Sezione... » Ma, dopo le parole « contro la Sezione civile » bisognerebbe aggiungere « o penale », perchè la Commissione certamente ha voluto comprendere il caso che l'azione civile riguardi non solo i Consiglieri, ma anche tutta la Sezione. Ora, essendo due le Sezioni, la civile e la penale, occorre comprendere l'una e l'altra nell'articolo, altrimenti non vi sarebbe giudice per giudicare dell'ammissione di questa azione civile se fosse proposta contro la sezione penale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Al n. 5 adunque si direbbe: « Sull'autorizzazione dell'azione civile contro la Sezione civile o penale della Corte di Cassazione o contro alcuno dei Consiglieri di dette Sezioni. »

È evidente che qui non era corso che un errore di stampa.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Vorrei uno schiarimento tanto dalla Commissione che dall'onorevole Ministro.

Al n. 2 di quest'articolo si dice che la sezione dei ricorsi pronuncia: « sulle domande di competenza per regolamento fra le Corti d'appello o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello. »

Se si attende alla Relazione ministeriale, che parla di questo articolo, il n. 2 si occuperebbe soltanto delle domande per regolamento di competenza in materia civile, e non in materia penale.

E credo sia lo stesso anche nel n. 3, dove si dice: *sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale*, ma non si parla di materia penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non c'è regolamento di competenza in materia penale, la parola regolamento di competenza è solamente nel codice di procedura civile.

Senatore POGGI. Ma c'è un regolamento anche nella materia penale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è questo il nome; si chiamano questioni di competenza o conflitti di giurisdizione: il regolamento di competenza fra Corti d'appello, o fra tribunali e pretori è solo nel codice di Procedura Civile.

Senatore POGGI. Ma non di meno, per ciò che riguarda i conflitti in materia penale, ci deve essere qualche cosa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono regolati dal codice di procedura penale.

Senatore POGGI. Allora mi riserverò di fare una domanda d'aggiunta all'articolo 14.

PRESIDENTE. Se non si domanda più la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore PASQUI. Domando la parola per una semplicissima osservazione.

Al n. 4. si parla di *rimessione* delle cause. Ora questa parola *rimessione*....

Senatore VIGLIANI. Questa parola si legge nel codice, e non si può parlare diversamente da quel che il codice ha stabilito.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Vi sono alcuni affari urgenti, per i quali sarebbe utile determinare chi abbia a pronunziar definitivamente, la sezione dei ricorsi, oppure la sezione civile, e cito ad esempio le cause elettorali.

In Francia le cause elettorali sono definitivamente decise della sezione dei ricorsi, poichè il tempo che scorre pel doppio esame, renderebbe frustranea la produzione del ricorso tostochè prima della sua discussione si facessero le elezioni.

Di più; nel progetto si adotta un principio speciale che il ricorso sospende l'esecuzione delle sentenze impugnate, in alcuni casi, come nullità di matrimonio, ed arresto personale, e taluni vogliono estendere le eccezioni.

Ora, se quest'articolo fosse votato come sta, o più se si estendessero le eccezioni, ne avverrà che in queste materie si addoppieranno i ricorsi, se non altro per godere del beneficio della sospensione per due o tre anni, quanti ne debbono scorrere per decidersi definitivamente un ricorso.

Io vorrei proporre un emendamento, ma veramente non so se vada allogato all'articolo 11 od al 13 . . . . .

Senatore VIGLIANI. Il suo posto è al 13.

Senatore MIRABELLI. Allora mi riservo la parola all'art. 13.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 11 per metterlo ai voti.

« Art. 1. La Sezione de'ricorsi pronuncia:

» 1. Sulla ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile o commerciale;

» 2. Sulle domande per regolamento di competenza fra Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte di appello;

» 3. Sui conflitti di giurisdizione in materia civile o commerciale fra Corti di appello, o fra tribunali o pretori non dipendenti dalla stessa Corte;

» 4. Sulle domande di rimessione delle cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione, nei casi stabiliti dalla legge;

» 5. Sulla autorizzazione dell'azione civile contro la Sezione civile o penale della Corte di Cassazione o contro alcuno dei consiglieri di dette Sezioni, contro una Corte d'appello, contro alcuna delle sue Sezioni o alcuno de'suoi consiglieri, contro una Corte d'assise o alcuno de'suoi giudici, contro i procuratori generali, avvocati generali o i sostituti procuratori generali.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronunzierà sulla domanda di autorizzazione la sezione civile, e sul merito la sezione penale.»

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. La sezione de'ricorsi nel pronunziare sulla ammissione del ricorso, con sentenza motivata, lo dichiara non ammissibile:

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso;

» 3. Se sia stato fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 4. Se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 5. Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» Fuori di questi casi la sezione de'ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo rimette alla sezione civile. »

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Uno degli onorevoli membri della Commissione avrebbe proposto, e la Commissione si è persuasa di accettare, una breve aggiunta al numero 2, di quest'articolo 12, la quale pare veramente che sia divenuta opportuna, ora che trattiamo esclusivamente delle materie civili, dopochè si tolse l'ultimo inciso della parte prima dell'articolo 7 di questa legge.

L'aggiunta consisterebbe in queste parole, il numero 2 dice: « Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso », e si aggiungerebbe: « o contro sentenza dal ricorrente accettata espressamente o tacitamente ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro aderisce?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È giustissimo. accetto: soltanto ometterei la ripetizione delle parole « o contro sentenza » e direi invece « o che sia stata, ecc. »

Senatore PANATTONI. Anche qui io mi permetto di richiamare l'attenzione dei Colleghi onorevolissimi su quanto ha di grave l'ultima parte del paragrafo 5 di quest'articolo, ove trovasi scritto « se i motivi siano manifestamente insussistenti. » Io dubito, a fronte di queste parole, malgrado la speranza più rosea della Commissione, che davanti alla sezione dei ricorsi si impegnerà una vera questione: e per usare una frase sincopata, mi permetterà di dire che si preoccuperà *il merito della cassazione*; perchè vi entreranno tutte le questioni possibili sul titolo e sul diritto controverso.

Desidererei che l'onorevolissima Commissione ponderasse quei rischi che potrebbero derivarne. D'altra parte, fedele al mio proposito, non faccio una proposizione; ma bramerei che, chi si adopra in questa legge, la renda migliore.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Ho domandato la parola per fare la stessa osservazione sulla parola *ammissibile*, che si trova sul principio di questo articolo, crederei che si dovesse dire *ammissibile*.

Senatore VIGLIANI. È un errore di stampa.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Malgrado la osservazione dell'onorevole Panattoni, la Com-

missione insiste nella redazione, già accettata, dell'articolo ministeriale.

La discussione che ieri ebbe luogo relativamente alla sezione dei ricorsi, ha eziandio chiarito e giustificato il senso e l'opportunità delle ultime parole del numero 5 di questo articolo, che non piacerebbero all'onorevole Panattoni.

Del resto, nella nostra Relazione fu anche (crediamo) abbastanza dimostrato come per le ultime parole dell'articolo, ben diverse da quelle dell'articolo 509 del Codice di procedura civile del 1859, sia tolto affatto il pericolo del *dualismo* tra la Sezione dei ricorsi e la Sezione civile.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 12:

« La Sezione de'ricorsi nel pronunciare sulla ammissione del ricorso, con sentenza motivata lo dichiara non ammissibile :

» 1. Se non sia stato presentato nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti sui quali il ricorso è fondato;

» 2. Se sia stato prodotto contro sentenza che per legge non è soggetta a ricorso, o che sia stata espressamente o tacitamente accettata dal ricorrente;

» 3. Se sia stato fondato sopra omissione o violazione di forme che non sussista in fatto, o di forme che non siano prescritte a pena di nullità;

» 4. Se la nullità sia stata sanata espressamente o tacitamente;

» 5. Se l'oggetto del ricorso sia estraneo alla competenza della Corte di Cassazione; o se i motivi siano manifestamente insussistenti.

» Fuori di questi casi la Sezione de' ricorsi, con decreto non motivato, ammette il ricorso a discussione contraddittoria e lo rimette alla Sezione civile. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 13. La sezione civile pronuncia:

» 1. Sui ricorsi per annullamento ammessi dalla Sezione dei ricorsi;

» 2. Sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze in materia civile e commerciale;

» 3. Sull'azione civile autorizzata dalla Sezione dei ricorsi;

» 4. Sull'autorizzazione dell'azione civile proposta contro la Sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima.

» Se l'azione civile è proposta contro la se-

zione civile o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronuncia la sezione penale. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Ho già annunziato che vi sono delle controversie in alcuna materia, la cui risoluzione è cosa urgente, nè bisogna richiedere per esse un doppio esame. Tali sono i ricorsi sulle materie elettorali.

Il Senato comprenderà che, trattandosi di elezioni, la discussione del ricorso non fatta immediatamente rende cosa inutile il ricorrere, ed annulla così questo diritto. In conseguenza io propongo un emendamento, o meglio un'aggiunta a quest'articolo 13.

L'aggiunta sarebbe questa:

« I ricorsi in materia elettorale sono direttamente presentati a questa Sezione. »

Aggiungo che su ciò v'è già l'esempio della Francia, dove i ricorsi in materia elettorale sono decisi definitivamente dalla Sezione de'ricorsi.

In quanto alla compilazione però dell'aggiunta, quando alla Commissione non piaccia, può essa formularla nel modo che meglio crede, e più risponda all'orditura dell'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per me accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Mirabelli, salvo il giudizio della Commissione. E questa aggiunta si potrebbe mettere in un altro numero dell'articolo, al primo o al quinto, come si vuole, e dire per esempio così:

« Sui ricorsi in materia elettorale che le saranno direttamente presentati. »

Si potrebbe anzi mettere quest'aggiunta dopo il numero 4 di questo articolo, per non alterarne la numerazione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Domando alla Commissione ed al Ministro se credono più conveniente che giudichi definitivamente di questi ricorsi la sezione civile, ovvero la sezione dei ricorsi. Parrebbe a me la sezione civile, perchè in Francia abbiamo due esempi, cioè per materia elettorale e per materia d'espropriazione per ragione di pubblica utilità. Le cause riguardanti materia elettorale sono direttamente portate alla sezione dei ricorsi: quelle

riguardanti espropriazione per causa di pubblica utilità direttamente alla sezione civile.

Abbiamo dunque l'uno e l'altro esempio.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione sarebbe d'accordo in questa redazione che pare la più semplice.

« La sezione civile pronuncia (avverto che vi è un errore di stampa: si deve dire *sezione* e non *scissione*). »

« 1. Sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi, e sui ricorsi in materia elettorale. »

Così sarebbe chiarissimo che per le materie elettorali non fa bisogno di adire la sezione dei ricorsi.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Coerentemente a quanto esposi ieri, e traendo profitto della mozione fatta dall'onorevole Senatore Mirabelli, direi che si possa portare direttamente alla sezione civile senza il passaggio preventivo alla sezione dei ricorsi un'altra materia pure urgentissima, quella cioè delle imposte si dirette che indirette. Così si farebbe economia di tempo, e si otterrebbe lo scopo di abbreviare il procedimento. Siffatte questioni interessano tanto lo Stato, che le Province e i Municipi, nonchè i privati ed i contribuenti.

Laonde è giocoforza introdurre una eccezione alla regola generale stabilita per i casi ordinari.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento del Senatore Larussa?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione non crede di poterlo accettare.

PRESIDENTE. Persiste il Senatore Larussa nel suo emendamento?

Senatore LARUSSA. Persisto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a formulare la sua modificazione.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La proposta della Commissione sarebbe, come diceva, concepita nei seguenti termini: « sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi e sui ricorsi in materia elettorale. »

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Mi pare che la proposta

dell'onorevole Senatore Mirabelli dovrebbe essere aggiunta all'art. 11, di guisa che i ricorsi in materia elettorale fossero presentati e decisi dalla sezione dei ricorsi.

L'onorevole Senatore Mirabelli ha già indicato che in Francia è questo il sistema. Quando si tratta di ricorsi in materia elettorale chi decide è la sezione dei ricorsi. E ciò mi pare anche conveniente per la natura stessa delle questioni alle quali danno luogo questi ricorsi. La sezione civile è riservata per la decisione di questioni di merito, di questioni di maggiore importanza.

La sezione dei ricorsi invece ha per compito di impedire che il ricorso in certi casi vada alla sezione civile, e di decidere sul merito di quelle questioni che sono, dirò così, di un'importanza secondaria nelle gravi funzioni affidate alla Corte di Cassazione.

Quindi sarebbe più naturale, a senso mio, che ai cinque numeri già votati dell'art. 11, se ne aggiungesse un sesto così concepito:

« La sezione dei ricorsi pronunzia sui ricorsi in materia elettorale. »

PRESIDENTE. La Commissione, accetta questa proposta?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è dolente di non poter accettare la proposta dell'onorevole Senatore Castelli; e se non fosse per altro per riguardi di procedura.

\* Dinanzi alla sezione dei ricorsi non si fa luogo a contraddittorio delle parti: or la materia elettorale è cosa così grave e gelosa, che pare a noi non si possa sottrarre un ricorso di questa specie alla discussione contraddittoria.

Se i ricorsi in materia elettorale sono sottoposti alla sezione civile, ha luogo senz'altro la discussione contraddittoria; se invece si investe della competenza di giudicare direttamente su codesti ricorsi la sola sezione dei ricorsi, la pronunzia farebbesi senza contraddittorio.

Per ciò la maggioranza della Commissione mantiene la proposta aggiunta all'articolo 13.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'articolo.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. L'unica ragione per la quale l'onorevole Relatore della Commissione ha creduto di non poter assentire all'aggiunta che io avevo proposta, sarebbe quella che da

vanti alla sezione dei ricorsi non vi è contraddittorio della parte contro la quale ha avuto luogo il ricorso.

Questa ragione sicuramente ha un peso; ma siccome le ragioni che determinano la mia proposta sono per me prevalenti alla difficoltà che mi è stata opposta, io non posso a meno d'insistere sulla medesima, e la giustifico con quest'osservazione.

Le attribuzioni che il progetto dà alla sezione dei ricorsi consistono nel pronunciare sull'ammissione dei ricorsi in materia civile e commerciale; e questo è un compito certo non lieve, dovendo essa esaminare tutti i ricorsi; ma per le altre cose il compito suo è di poco momento.

Essa infatti pronuncia: sulle domande per regolamento di competenza: e queste sono rarissime, eccezionali; sui conflitti di giurisdizione: e questi sono anche più eccezionali; sulle domande di rimessione delle cause, e sull'autorizzazione dell'azione civile: lievissime occupazioni.

Dunque, ripeto, tutto il lavoro, al quale essa deve maggiormente attendere, è quello dell'esame dei ricorsi prima di trasmetterli. Ma quest'esame, che non è contraddittorio, non equivale sicuramente al lavoro che è affidato nel merito alla sezione civile per tutti i ricorsi, che la sezione dei ricorsi le ha trasmesso. Ora, noi abbiamo istituito la sezione dei ricorsi appunto per alleggerire notevolmente il lavoro della sezione civile, la quale da sé, come abbiamo riconosciuto, non potrebbe bastare al gravissimo compito.

In conseguenza io trovo che, aggiungendo alle sue attribuzioni anche quella di giudicare sui ricorsi in materia elettorale, si verrebbe ad aggravare di troppo il suo compito, e dubito che, anche sedendo tutti i giorni, non potesse disimpegnare tutte le sue attribuzioni senza che rimanesse un nuovo arretrato non certamente come quello che si deplora adesso, ma che tuttavia devesi cercar di schivare interamente se è possibile. Nè mi muove la considerazione che d'ordinario davanti alla Sezione dei ricorsi non ci sia il contraddittore; per questi casi invece ci sarà. Sarà un piccolo male, anzi non sarà affatto un male. Vuol dire che per la massima parte dei casi pronuncerà in Camera di Consiglio sentendo il solo ricorrente, e nel

caso di ricorso in materia elettorale sentirà anche le parti.

Io quindi credo che le ragioni di affidare il ricorso in materia elettorale piuttosto alla Sezione dei ricorsi che alla Sezione civile, prevalgono all'unica difficoltà che mi è stata opposta dall'onorevole Relatore. E quindi io insisterei e proporrei formalmente (perchè si tratta di un'aggiunta, e si può fare, malgrado che l'articolo sia già votato), che all'articolo medesimo si aggiunga un sesto numero nel quale sia detto che la Sezione dei ricorsi pronunzia anche sui ricorsi in materia elettorale.

Senatore LARUSSA. Appoggio la proposta, questa era la mia mozione di ieri.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dall'onorevole Castelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io in sostanza non ho grande difficoltà sia che venga adottato il sistema propugnato dalla maggioranza della Commissione di deferire cioè queste questioni elettorali alla Sezione civile, ovvero quello proposto dall'onorevole Senator Castelli di deferirle alla Sezione dei ricorsi. Nondimeno pregherei l'onorevole Castelli a considerare che la precipua ragione che lo muove a fare questa proposta è quella che la Sezione dei ricorsi, al suo modo di vedere, è meno gravata di affari che la Sezione civile. E se così fosse realmente sarei d'accordo con lui; ma mi pare invece che la Sezione dei ricorsi abbia a riuscire più gravata di quello che non lo sarà la Sezione civile; perciocchè la Sezione dei ricorsi deve esaminare tutti i ricorsi, alcuni rigettandoli, altri ammettendoli all'esame della Sez. civile, sicchè dei 1200 a 1400 ricorsi annui la Sezione civile non avrà da esaminare se non quelli che le sono inviati dalla Sezione dei ricorsi vale a dire un terzo o la metà al più; ma la Sezione dei ricorsi li ha da esaminar tutti e decidere per tutti le gravi questioni che abbiamo indicate.

Ora mi pare che sarebbe aggravare di troppo la sezione dei ricorsi, mentre sarebbe giusto ed utilissimo lo stabilire un conveniente equilibrio di lavoro fra tutte. Ma v'è un'altra considerazione più grave; ed è che se si deferiscono alla sezione de'ricorsi le cause elettorali dovrà giudicarne come la sezione civile, non

solo cioè rigettando i ricorsi ove li trovi inammissibili ma anche annullando le sentenze ove li trovi fondati. Or voi vedete che sarebbe l'unica derogazione, l'unica eccezione fatta all'indole della sezione de' ricorsi; laddove in tutti gli altri casi l'annullamento non può essere proferito che dalla sezione civile (o penale, per gli affari penali). E parmi che sia prudente cosa il conservare la facoltà di proferire gli annullamenti sempre ed unicamente presso una sola e medesima sezione, se non altro per osservare più costante uniformità di giurisprudenza.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Senatore Castelli a non insistere nella sua proposta.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Se le considerazioni esposte dal Signor Ministro avessero potuto convincermi che realmente il compito che è già dato dall'art. 11 del progetto alla sezione dei ricorsi, sia così grave, che l'aggiungervi ancora l'esame dei ricorsi in materia elettorale facesse preponderare il peso a carico di essa in confronto di quello che pesa sulla sezione civile, io non avrei alcuna difficoltà di recedere dalla proposta che ho fatto; ma questa convinzione, dico il vero, non è potuta entrare nell'animo mio. Io considero che i ricorsi che saranno presentati alla sezione civile, potranno, colle attribuzioni che sono date dall'art. 11 alla sezione dei ricorsi, tutto al più diminuire di una metà il totale del lavoro deferito a quella sezione. Ma rifletto che la metà, che pure vien trasmessa alla sezione civile, richiede sempre una discussione contraddittoria, richiede sempre una decisione motivata; questo è molto più grave di quello che sia il compito della sezione dei ricorsi, la quale ogni volta che trasmette i ricorsi alla sezione civile, pronuncia senza motivi, pronuncia contro una sola delle parti senza contraddittorio delle altre. Di guisa che ha tempo da fare il doppio di quello che può fare con equal numero di affari la sezione civile.

In conseguenza io non posso che insistere nella mia proposta, chiedendo che venga messa ai voti.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Errante.

Senatore ERRANTE. Se la sezione dei ricorsi

abbia più o meno da fare della sezione civile è un'incognita che nessuno a questo punto potrebbe risolvere: su tal proposito non si possono dunque addurre ragionevolmente argomenti nè pro, nè contra.

La questione è piuttosto di attribuzioni che d'altro.

La sezione dei ricorsi in tutti gli attributi che le si danno, non decide mai del merito, ma soltanto dell'ammissibilità o no dei ricorsi. Questo che ora ci si propone, è un caso di pura eccezione. Infatti all'articolo 12 della presente legge sta scritto: « La sezione de' ricorsi nel pronunciare sull'ammissione del ricorso con sentenza motivata, lo dichiara non ammissibile:

1. Se non sia stato presentato ne' termini e nelle forme prescritte dalla legge, o se non vi siano stati uniti gli atti e i documenti su i quali il ricorso è fondato, » e così di seguito.

Di guisa che l'ufficio della sezione de' ricorsi non è quello di giudicare sul merito di essi, ma di dichiararli o pur no ammissibili.

Essa esamina soltanto il merito, in modo preliminare e superficiale nel caso che i motivi siano manifestamente insussistenti; ma sempre per respingere il ricorso, giammai esaminando il merito del ricorso per ammetterlo.

Ora, con la proposta del Senatore Castelli si chiedono due eccezioni in un'unica volta: si vorrebbe che ne' ricorsi per le questioni elettorali, stante l'urgenza, non si passi per la trafila della sezione de' ricorsi, e sia pure: si vorrebbe inoltre che invece della sezione civile, giudichi in merito quella de' ricorsi: ma ciò è contro la istituzione della sezione de' ricorsi, e si darebbe un esempio pericoloso; senz'altro motivo, che l'ipotesi, non dimostrata, che la sezione civile sia più gravata della sezione de' ricorsi. Non tocchiamo, o Signori, l'ordine e l'armonia della legge, per non ingenerare novità pericolosissime. Che le questioni elettorali siano dunque decise indilatamente, ma che lo siano dalla sezione civile, soltanto competente per legge a sentenziare sul merito de' ricorsi.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Ho chiesto di parlare solo per manifestare in materia grave le ragioni del mio voto di assenso compiuto alla proposta della Commissione rispetto al giudizio in materia elettorale lasciato pieno alla sezione civile di Cassazione e non pieno alla sezione



de' ricorsi, come avvisa il Presidente Castelli, uomo per me altamente autorevole, e da cui questa volta duolmi dissentire.

Le ragioni son tre. Innanzi alla sezione dei ricorsi manca la garentia piena della discussione, perciocchè manca la contraddizione.

Perchè attribuendo alla sezione de' ricorsi la disamina del merito si fa un'eccezione al nostro principio organico di Cassazione; ed un'altra eccezione si fa sottraendo, come nota il Senatore Errante, alla sezione civile l'esame del merito del ricorso. Signori, io mi attengo al rigor della dottrina, e non mi piace di venirle menomando autorità ed efficacia con eccezioni, che non sono se non altrettante violazioni della teorica. Quando si lascia alla sezione civile la disamina intera del ricorso in materia elettorale non si fa che cominciare fin da oggi a riconoscere quel principio di far a meno della necessità della sezione de' ricorsi, a cui forse un giorno deverremo. Nè ci trasciniamo l'esempio della Francia: le cose non imitabili non vanno imitate, ed ai legislatori che vengono più tardi è dovere di perfezionare con criteri migliori gl'istituti che accettano o che trovano. Tale è l'andamento razionale del corso del pensiero giuridico umano.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Se il Senatore Miraglia intende parlare in senso contrario, è meglio lo faccia prima, perchè io parlerei nel senso del progetto del Ministero.

PRESIDENTE. In questo caso ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io vengo in soccorso dell'onorevole Senatore Castelli, e prendo la parola unicamente per dichiarare che mi associo alla sua opinione.

Nel seno della Commissione io manifestai la mia opinione contraria alla istituzione della sezione dei ricorsi, ed ho votato l'articolo 10 sull'unica considerazione che è da sperare che questa sezione dei ricorsi possa facilitare il compito della sezione civile. Se dunque si è voluta la sezione dei ricorsi ad immagine e similitudine di quella di Francia, ed in Francia le cause elettorali si decidono dalla sezione dei ricorsi, non veggio la ragione per la quale non si dovesse tenere lo stesso sistema nella nostra Corte di Cassazione.

Nè mi smuove la opinione che fu messa in campo che non bisogna gravare la sezione dei ricorsi, perocchè, se valesse questa ragione, anche in Francia, dove si ha esperienza della sezione dei ricorsi, si è considerato che i giudizi elettorali non turbano il celere corso degli affari in quella sezione.

Dirò ancor di più, per rispondere alla obbiezione, che la sezione dei ricorsi deve per suo istituto pronunziare sulla semplice ammissibilità dei ricorsi. Questa è la regola, ma nella legge stessa vi sono le eccezioni; e perchè non aggiungere fra queste eccezioni quella della disamina dei giudizi elettorali?

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io ho chiesto la parola per dire la ragione del mio voto nel senso della proposta della maggioranza della Commissione appoggiata dal Ministero, e questa ragione è più pratica che teorica.

Io accetto la Sezione dei ricorsi come un mezzo necessario onde possa funzionare un'unica Corte di Cassazione per tutto il Regno; ma osservo che l'esperienza mi ha dimostrato i grandi inconvenienti che derivano dagli arretrati dei ricorsi davanti a detta Sezione, i quali arretrati bisogna principalmente evitare. Bisogna assolutamente che la Sezione dei ricorsi sia sempre in corrente, ed a questo proposito io posso dire al Senato che molti ricorsi non si presentano alla Corte di Cassazione, quando vi è la Sezione dei ricorsi, la quale pronunzi sollecitamente sulla ammissione o sulla reiezione dei ricorsi stessi.

Il litigante che perde la lite e ha poca ragione, specula sul tempo, e con un ricorso in Cassazione si lusinga di ottenere una transazione dal suo avversario. Ma se sa che in breve tempo, senza che il suo avversario sia stato molestato, la Sezione dei ricorsi deve esaminare se vi sia fondamento di ragione nel suo ricorso, e non trovandolo plausibile, lo rigetta senz'altro, condannandolo nelle spese e nella multa, oh allora ci pensa due volte prima di ricorrere e senza convinzione di aver ragione non fa uso di quel mezzo straordinario contro il giudicato della Corte di Appello.

Ciò stante, quando mi trovo nell'alternativa di aumentare il lavoro piuttosto ad una che ad un'altra Sezione, e conseguentemente di rendere più probabile il pericolo di accrescere l'arretrato piuttosto per l'una che per l'altra, io mi

sento inclinato ad accrescere di preferenza il lavoro della Sezione civile che quello della Sezione dei ricorsi.

Preferisco tra i due arretrati possibili quello che riguarda la Sezione civile, anche perchè una volta ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria la parte vincitrice in appello, alla quale il ricorso deve essere notificato, dopo la sua ammissione, si astiene facilmente dal procedere alla esecuzione forzata della sentenza impugnata per il pericolo della Cassazione di detta sentenza reso probabile dall'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, ed evita così prudentemente di esporsi al rifacimento dei danni. Invece, fino a che la Sezione dei ricorsi non ha pronunciato sulla ammissione o sulla reiezione, la parte vincitrice trovasi nella più grande incertezza; se poi la Sezione dei ricorsi rigetta prontamente il ricorso, ogni dubbio ed ogni incertezza cessano tosto per l'una come per l'altra parte, e mentre il vinto perde ogni inutile illusione, per contro il vincitore resta definitivamente rassicurato nei suoi diritti.

Io preferisco adunque di attribuire la cognizione dei ricorsi in materia elettorale alla Sezione civile per non accrescere di troppo il compito della Sezione dei ricorsi, e debbo soggiungere che io non sono dell'avviso di coloro i quali credono che sarà lieve il lavoro di questa Sezione, perchè è bensì vero che alle sue udienze non vi è il contraddittorio dell'altra parte, contro la quale è diretto il ricorso, ma vi è, come per la Sezione civile, la relazione del ricorso fatta all'udienza dal Relatore; vi è lo sviluppo orale dei mezzi di Cassazione fatto dall'Avvocato del ricorrente; vi sono finalmente le conclusioni del Pubblico Ministero, e tutto ciò richiede l'impiego di molto tempo, che non permette alla Sezione dei ricorsi di spedire molti affari in ogni udienza.

Ora, siccome tutti i ricorsi dal primo all'ultimo devono essere esaminati dalla Sezione dei ricorsi, certo è, e l'esperienza lo ha dimostrato quando avevamo la Sezione dei ricorsi nelle antiche provincie, certo è, dico, che la Sezione dei ricorsi ha una grandissima quantità di lavoro senza bisogno di aumentarlo maggiormente coll'attribuirle la cognizione dei ricorsi in materia elettorale, e bisogna anzi che sia molto solerte per tenersi in corrente, come è necessario.

Sia adunque per queste ragioni, sia perchè si tratta di conoscere del merito di un ricorso, e di annullare una sentenza pronunciata da una Corte di Appello, ancorchè in materia elettorale, lo che è ufficio proprio della Sezione civile, anzichè della Sezione dei ricorsi, io voterò contro la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e conformemente a quella della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome si tratta di due proposte contrarie che escono dai banchi della medesima Commissione, le quali tutte e due meritano una grande considerazione, io pregherei la Commissione stessa ed il Senato a voler consentire di esaminarle un momento insieme per vedere di accordarsi in questa questione.

Io muoverei questa preghiera per mantenere nella discussione di questa legge così importante quell'accordo che ci è stato fino adesso da parte della Commissione. Questo è il mio desiderio che spero vorrà essere accolto.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La maggioranza della Commissione non fa nessuna difficoltà alla proposta sospensiva del Signor Ministro.

Senatore CASTELLI E. Allora si potrebbe votare l'articolo 13, salvo a concordare tra noi se l'aggiunta debba collocarsi all'articolo 11 od invece all'articolo 13.

PRESIDENTE. Secondo questa intelligenza, rileggo l'articolo 13 per metterlo ai voti:

« La sezione civile pronuncia:

- » 1. sui ricorsi per annullamento ammessi dalla sezione dei ricorsi;
- » 2. sulle domande di annullamento nell'interesse della legge contro le sentenze in materia civile e commerciale;
- » 3. sull'azione civile autorizzata dalla sezione dei ricorsi;
- » 4. sull'autorizzazione dell'azione civile proposta contro la sezione dei ricorsi, o contro alcuno dei consiglieri della medesima.

» Se l'azione civile è proposta contro la sezione civile o contro alcuno dei consiglieri della medesima, pronuncia la sezione penale. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 14:

« La sezione penale pronuncia:

- » 1. su tutti i ricorsi in materia penale;

» 2. sull'azione civile promossa contro la sezione de' ricorsi o la sezione civile, o contro alcuno dei consiglieri delle medesime. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Qui si tratterebbe dell'aggiunta di cui ho parlato dianzi, vale a dire d'inserire un terzo numero in cui si dicesse pronunzia *sui conflitti di giurisdizione in materia penale*. La Commissione va d'accordo?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Noi crediamo in verità che l'idea dell'onorevole Poggi sia compresa nel numero 1 di questo articolo 14, perchè in questo numero si dice:

« La sezione civile pronunzia:

» 1. sull'ammissione e sul merito di tutti i ricorsi in materia penale. »

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Mi permetta l'onorevole Commissione, ma il linguaggio usato negli articoli 9 e 11 è ben diverso; perchè si comincia a dire che la Corte di Cassazione pronunzia sui ricorsi che le vengono presentati, poi nel numero 7 dell'articolo 9 si dice: *sui conflitti di giurisdizione ecc.*; nell'8 *sui conflitti di competenza*, e finalmente all'articolo 11 si dice: *la sezione dei ricorsi pronunzia: 1. sull'ammissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale; 2. sulle domande per regolamento di competenza ecc.; 3 sui conflitti di giurisdizione in materia civile e commerciale, ecc.*

Ora, non si tratta di un ricorso che si presenta in merito alla sezione penale, ma di un conflitto che vien deferito da un Procuratore Generale, e che non ha la forma del ricorso.

Io quindi non intendo come, dopochè si è creduto di specificare, dirò così, minutamente ed anche oltre il bisogno in precedenti articoli, si debba lasciare in quest'articolo 14 un vuoto intorno a cosa di tanta importanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego l'onorevole Poggi a considerare che nell'articolo precedente, val quanto dire nell'articolo 11, è stata una necessità lo specificare tutte le materie deferite alla sezione dei ricorsi; perocchè dividendo i ricorsi in materia civile fra la sezione dei ricorsi e la sezione civile, era

mestieri assegnare accuratamente gli uni ad una e gli altri all'altra sezione.

Difatti se l'articolo 11 si fosse limitato alle parole *sull'ommissione dei ricorsi per annullamento in materia civile e commerciale*, sarebbe rimasto dubbio chi dovesse giudicare le domande per competenza, per conflitto di giurisdizione, per remissione di cause da un tribunale ad un altro, per motivi di sicurezza pubblica e per le altre materie che sono indicate nell'articolo medesimo. Ma nella materia penale quando si dice che la sezione penale giudica *sopra tutti i ricorsi*....

Senatore POGGI. Ma non dice così; se dicesse così, allora.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..... mi perdoni; ecco l'art. 14.

« La sezione penale pronunzia:

1° Su *tutti* i ricorsi in materia penale. »

Dunque, qualunque materia che può essere oggetto di ricorso in materia penale, è sottoposta all'esame di questa sezione. E noti che qui per ricorso s'intende in generale ogni *domanda* rivolta alla Corte di Cassazione in materia penale.

Parmi dunque che non possa sorgere verun dubbio.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Ma mi permetta l'onorevole Ministro e la Commissione che io dica che vi possono essere anche dei conflitti i quali sono cosa ben diversa dai ricorsi.

Vi possono essere dei conflitti tra un tribunale, ed un altro, al quale sia stata rinviata una causa da un pretore; questa deve andare avanti la Corte di Cassazione, ma non è un ricorso; qui nessuno ricorre alla Corte di Cassazione, non vi è ricorso nè domanda di ricorso, è un conflitto di giurisdizione, di competenza; e quando appunto la legge ha nel codice di Procedura penale la parola tecnica, che è ben diversa dalla parola *ricorso*, non comprendo perchè si voglia rinunziare ad un'aggiunta che servirebbe alla maggior chiarezza.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi pare che in quest'articolo si potrebbe aggiungere la parola *domanda* per soddisfare l'onorevole Senatore Poggi. Si potrebbe dire allora:

« Su tutte le dimande e ricorsi in materia

penale », perchè in materia penale si procede sempre per via di azione: basta che si dica *su tutte le domande* per comprendere tutti gli affari contenziosi penali.

Anche la parola *ricorsi* è una parola generale e sinonima di domanda; ciò non ostante essa si suole usare in senso tecnico: adoperandosi entrambe le parole *dimanda* e *ricorso*, si tolgono tutte le difficoltà.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore BONACCI. Anche io m'assocerei alle osservazioni dell'onorev. Senatore Poggi, tanto più che anche l'onorev. Senatore Mirabelli è pure d'avviso che qualche modificazione a questo proposito bisogna farla. Io credo che, così come è, l'articolo non sia abbastanza chiaro; se sulla massima siamo d'accordo, perchè non dobbiamo fare qualche cosa nella redazione?

Nell'articolo 11 è fatta distinzione tra ricorso e conflitto, domande di regolamento, di competenze, ecc., e se ne fece una minuta enumerazione. Invece, qui, nell'articolo 14 non si fa distinzione di sorta. Si dice: « La Sezione penale pronuncia su tutti i ricorsi in materia penale. » Non si parla più dei conflitti nè d'altro. Ora io domando: i conflitti in materia penale chi li giudica? Si sa che lo spirito della legge li vuole mandati alla Sezione penale, ma pure non può asserirsi che non si senta la necessità di un miglioramento nella redazione, che lascia certo qualche cosa a desiderare. Faccio osservare di più che i conflitti si portano in Cassazione per via di requisitoria del Pubblico Ministero; non è quindi un ricorso propriamente detto. Ora, mi pare che in conseguenza un'aggiunta, una modificazione si debba fare per indicare che questi conflitti sono di esclusiva competenza della Sezione penale.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Essendo stato sollevato il dubbio che la materia di conflitto non venga sempre portata innanzi alla Corte di Cassazione in via di ricorso, quantunque per verità una domanda del Pubblico Ministero ci debba sempre essere, tuttavia la Commissione, per togliere ogni dubbio in proposito, sarebbe di avviso che si potesse redigere il N. 1 dell'articolo 14 in questi termini:

« La Sezione penale pronuncia: 1° su tutti i ricorsi e conflitti di giurisdizione in materia penale. »

Gli onorevoli preopinanti acconsentirebbero? Senatore POGGI. Sta bene.

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 14 colla modificazione introdotta:

« La Sezione penale pronuncia:

» 1. Su tutti i ricorsi e conflitti di giurisdizione in materia penale;

» 2. Sull'azione civile promossa contro la Sezione de' ricorsi o la Sezione civile, o contro alcuno dei Consiglieri delle medesime. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, salvi i casi concernenti nullità di matrimonio, arresto personale e gli altri atti eccettuati dalla legge.

» Fuori dei casi stabiliti dalla legge il ricorso per Cassazione sospende nelle materie penali l'esecuzione della sentenza. Se la causa è individua, il ricorso di uno degli accusati o condannati sospende l'esecuzione della sentenza anche rispetto agli altri e l'annullamento giova a tutti. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io ho già annunziato un mio emendamento a quest'articolo 15, ed ho già avuto l'onore di farlo passare alla Commissione. Ora ne esporrò brevemente le ragioni.

Fra le lagnanze che venivano sporte in genere contro il sistema di Cassazione, hanno campeggiato quelle con cui si lamentavano gli inconvenienti e i pericoli dell'esecuzione di una sentenza ingiusta. La Corte di Cassazione, annullando, dopo un tempo più o meno lungo, trova la maggior parte delle volte una sentenza già consumata ed eseguita.

Moltissimi sono gli inconvenienti che nascono da questa esecuzione.

Non parlerò del caso in cui si tratta di demolizione, che, una volta eseguita, talvolta non è più possibile di reintegrare; vi sono degli altri casi che vengono ad interessare perfino altre parti che non sono quelle contendenti.

Ne abbiamo l'esempio nella sentenza che di-

chiara nulla una iscrizione ipotecaria, e ne ordina la cancellazione; la quale cancellazione eseguita viene a produrre rapporti ed interessi assolutamente diversi non solo tra le parti contendenti, ma ancora riguardo a terzi.

Il caso più frequente è quello di condanna al pagamento di una somma.

Chi è stato perdente avrà una sostanza considerevole, ma non può ridurla in danaro sonante nel brevissimo termine dei cinque, o dei trenta giorni dal precetto giudiziale, per soddisfare il suo debito. Egli può trovarsi sottoposto a conseguenze gravissime: espropriazione, sacrifici non proporzionati nemmeno al vantaggio che ne proviene alla parte vincitrice.

Dunque bisogna trovarvi qualche rimedio.

Dichiarare che una sentenza inappellabile, profferita da un giudice superiore (sia questo un tribunale di circondario, ovvero una Corte d'appello) possa, senza distinzione, trovarsi sospesa dal semplice ricorso, sarebbe una lesione troppo grave all'autorità di una sentenza che non è più impugnabile fuorchè con un rimedio straordinario.

Però, a conciliare il rispetto e il prestigio, che dev'essere conservato a quella pronuncia, col salvare gli interessi che potrebbero venirne irrevocabilmente lesi, vi è un rimedio naturale, quello della cauzione.

La cauzione ha questo vantaggio, di dare alla parte vincitrice l'assicurazione che, rigettato il ricorso, conseguirà quanto le era stato aggiudicato.

La parte soccombente avrà avuto il disagio della cauzione, non avrà avuto quello molto più grave di aver dovuto subire la esecuzione, e vedersi, molte volte, ridotta all'impossibilità di ottenere il reintegro da un avversario, o venuto meno, o di cattiva fede. Capisco che è un espediente; chi non trova o non ha i mezzi da prestare cauzione, dovrebbe pure subire i danni della esecuzione della sentenza; ma è proprietà di tutti gli espedienti di non soddisfare che alla maggiore parte e non all'universalità dei casi.

Vi potrebbero essere due obiezioni, a mio avviso, di qualche fondamento. La prima che somministrando una via di mantenersi contro le esecuzioni di sentenze inappellabili, si accrescono, o si facilitano i ricorsi.

Invero, se crediamo di antivenire ai ricorsi imprudenti, precipitosi, o non fondati, sarebbe,

io temo, vana speranza; ma partire da questo principio, sarebbe del tutto contrario all'istituzione medesima del Collegio supremo, istituito appunto perchè fornisca il mezzo di riparare alle sentenze nelle quali colla lesione della legge siavi anche quella degl'interessi privati individuali. Fosse anche vero che la facilità di sottrarsi all'esecuzione mediante la cauzione, rendesse qualche volta accessibile un ricorso che invece si sarebbe trasandato, io non ci vedrei questo gran danno; anzi credo che staremmo perfettamente nell'indole della istituzione che vogliamo meglio ordinare.

L'altra obiezione potrebbe essere questa: che in fine, la cauzione, medicina, come dicono i giuristi, di mali analoghi, paralizza il diritto alla parte vincitrice, e non assicura poi così compiutamente nemmeno i diritti, allorchè, reietto il ricorso, si debba poi eseguire.

Avverto però che dicendo cauzione, si dice cauzione *idonea*, la quale debba soddisfare a tutte le esigenze dalla legge prescritte, a piena salvezza dei diritti della parte vincitrice, e poi un carico abbastanza grave per lo stesso ricorrente da credere che non se ne varrà, salvo quando creda di avere un diritto ben fondato a ricorrere.

Partendo da questo principio io quindi crederei che anche in materia di separazione di coniugi che si vorrebbe dalla Commissione eccettuare, si dovesse ammettere la sospensione dell'esecuzione della sentenza. Negli altri casi nei quali non si ammetterebbe l'eccezione che è indicata nella prima parte di quest'articolo, si dovrebbe dare facoltà di opporsi a colui al quale è intimato precetto di esecuzione di una sentenza, mediante una cauzione idonea da presentare in conformità della legge.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Il sistema che ci si mette innanzi in forma di emendamento muta sostanzialmente le condizioni attuali della legge.

Tutti sappiamo che il ricorso in Cassazione si riguarda come un rimedio straordinario, e per questo, finchè la sentenza profferita in grado d'appello non è annullata, si attribuiscono alla medesima tutti gli effetti della cosa giudicata. E ciò avviene non solo per le sentenze profferite in grado di appello, ma in taluni casi, anche per le sentenze di prima istanza. Nel-

l'articolo 363 del Codice di Procedura Civile sta scritto: Sull'istanza delle parti può essere ordinata la provvisoria *esecuzione* della sentenza con cauzione, o *senza*, se si tratti: 1° di domanda fondata su titolo autentico o scrittura privata riconosciuta, o sentenza passata in giudicato: 2° di apposizione o di rimozione di sigilli, o di compilazione d'inventario, ecc.

Sicchè per legge vi sono de' casi in cui le sentenze soggette ad appello ottengono la *esecuzione*, e *talcolta senza cauzione*.

Ma ci ha di più, il sistema che si propone, sembra a prima giunta di facile attuazione, ma in fatto suscita molte liti; quando si dice che si potrà dare cauzione per sospendere l'esecuzione d'una sentenza, si suppone che ciò sia la cosa più agevole di questo mondo: ma si dovrebbe prima determinare il danno che deriva dalla sospensione dell'esecuzione d'una sentenza, per potersi offrire la cauzione in danaro.

Or quando si tratta d'una lite per rivendicazione d'un immobile, per un diritto necessario e che so io, riesce impossibile determinare sin da principio la probabile iattura, molto più che s'ignora per quanti anni si dovrà attendere la decisione della Corte di Cassazione, e di conseguenza per qual periodo di tempo si debbano calcolare nella cauzione da darsi i danni possibili per la negata esecuzione della sentenza: ed ecco una nuova sorgente di liti; ecco un nuovo stimolo a proporre ricorsi assurdi, nell'unico scopo di togliere l'esecuzione al giudicato.

Si aggiunga a ciò, che la maggior parte dei ricorsi viene respinta; ciò mostra che la presunzione della giustizia sta per la parte che ha vinto: e si osservi in fine che abbiamo noi stessi sancito all'articolo 2, che la Corte di Cassazione non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. In quanto alle parti si ritiene che la sentenza abbia deciso in merito conforme a giustizia.

Il voler sospendere l'esecuzione della sentenza profferita in grado di appello è dunque un sistema che si oppone alla legge attuale, che sconvolge e perturba l'ordine e l'armonia dei giudizi, è una grande rivoluzione contro i precetti e le massime di tutti i legislatori.

Per queste considerazioni, a nome, suppongo,

della maggioranza della Commissione, respingo l'emendamento che ci è stato proposto.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. In appoggio delle osservazioni opportunamente fatte dall'onorevole Senatore Ferraris, aggiungo le seguenti altre, frutto della mia lunga esperienza in 40 anni di avvocheria appo la Corte d'appello della Calabria.

Nel corso degli avvenimenti umani sonvi taluni fatti di loro natura irrettrabili.

Sia qualunque il rispetto alla presunzione di verità sorgente dal giudicato, ed alla necessità di darvi esecuzione, nonostante il rimedio straordinario del ricorso per Cassazione, pure sovente è mestieri soprassedere ad oggetto di risparmiare gravi iatture.

Mi spiego. Il magistrato di ultima istanza avrà ordinato la demolizione, per esempio, di un edificio.

Il vincitore si affretta a dare esecuzione alla sentenza, e fa abbattere quell'opera, per la quale si era profusa cospicua somma. Il soccombente adisce la suprema Corte, e questa cassa il pronunziato perchè non conforme alla legge. Qual pro di codesta tarda giustizia?

L'edificio è già adeguato al suolo. Se anche si rifacesse, non sarà l'opera primitiva intempestivamente distrutta. Ecco sciupato un capitale che ne richiede un altro per risarcire il proprietario del danno patito!

Altro caso. Il magistrato di merito avrà ordinato la cancellazione di una iscrizione ipotecaria.

Il Conservatore, eseguendo il giudicato, radia: la Corte di Cassazione annulla la sentenza. Sarà questo un rimedio che giunge tardi, perchè nel tempo intermedio altri creditori hanno, colle loro iscrizioni, acquistato un grado che non potrebbe loro essere tolto da un avvenimento posteriore.

Vado più in là. Durante l'esercizio della mia professione, ho avuto gravissime cause per giudizi di graduazione al seguito di espropriazione forzata. Nel contrasto fra i diversi creditori la Corte colloca, a mo' di esempio, Tizio in secondo grado: il giudice delegato chiude la nota; ed il cancelliere rilascia il mandato esecutivo, sia sulla Cassa dei Depositi, sia a peso dell'aggiudicatario detentore del prezzo.

Il fortunato Tizio si affretta a riscuotere la somma attribuitagli.

Intanto il creditore collocato in terzo luogo ha fatto uso del ricorso per Cassazione, e vince annullandosi la sentenza che l'aveva pregiudicato. La Corte di rinvio si uniforma alle massime adottate dal Collegio regolatore, ed ha luogo una seconda chiusura definitiva, detta voto di graduazione. Codesto creditore, pago del suo trionfo, si rivolge alla Cassa, o all'aggiudicatario per introitare il denaro. Troppo tardi, gli si risponde! Il prezzo è di già esaurito. Intanto quel Tizio, che in virtù della prima sentenza aveva esatto il denaro, trovasi fallito, decotto. Ecco dileguato le giustesperanze di colui che con dispendio e gravi molestie aveva ottenuto completa vittoria sul suo avversario!

Dal sin qui detto, signori Senatori, agevolmente rileverete che dovrebbe sempre darsi effetto sospensivo al ricorso per Cassazione nel caso raffigurato di liberazione di denaro proveniente dai giudizi di espropriazione.

Nè si dica che in massima non possa impedirsi al creditore di esigere quel che il giudicato gli attribuisce. Sta bene tale principio per regola generale.

Nella fattispecie non trattasi di volontari rapporti personali tra creditore e debitore, ma di correlazioni fortuite con terze persone, di cui forse ignoravasi anche l'esistenza.

Intanto, a rimuovere qualunque obbiezione al mio assunto, traggo profitto dalla disposizione che leggesi nel secondo comma dell'art. 75 del Codice di procedura civile.

Il legislatore diè facoltà al magistrato di poter ordinare l'esecuzione provvisoria della sentenza in quanto all'arresto personale, nonostante il ricorso per Cassazione o domanda per revocazione. Cotesto potere discrezionale dovrebbe conservare anche in tutte le ipotesi delle quali ho discorso. In cotal modo sarà conciliato il principio generale di doversi eseguire i giudicati, nonostante il rimedio straordinario, con le eccezioni suggerite da una necessità giuridica.

Se il Senato si degnerà far buon viso all'emendamento che vado a deporre sul Banco della Presidenza, sarà fatto pago un mio antico desiderio di vedere riformata a tale riguardo la vigente legislazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io penso che la questione sorta sulla sospensione della esecuzione dei giudicati, presenti nuovamente una delle tante difficoltà che sorgono da questo progetto di legge.

Prima di tutto io credo che dobbiamo sgombrare il terreno da certe esorbitanze, che accadono nelle esecuzioni provvisorie; perchè queste non hanno attinenza diretta colla Corte di Cassazione.

Pur troppo, giacchè sono nel tema, dirò che si abbonda, ed anche stranamente, nella esecuzione provvisoria, e piaccia al cielo che questa discussione ammonisca i Tribunali ad essere non tanto corrivi in coteste delicate materie.

In quanto però alla questione della sentenza di ultima istanza, bisogna che io domandi venia al Senato, e specialmente alla Commissione, se vado a dire cosa che risale ai miei principii. Penetrato come io ero che altro fosse l'interesse della legge, altro l'interesse dei privati: io trovavo nella Cassazione un orizzonte sereno e ben definito, finchè essa fissava massime interpretative, e difendeva la legge coll'alto presidio della sua sapienza. Ma quando è piaciuto chiamare *cosa giudicata* una sentenza di secondo grado, una sentenza di cui non è ben accertata se non la presunzione di superiorità che le conferisce la legge a fronte della sentenza revocata; allora si comincia a sentir pericolosa la esecuzione.

Ma il pericolo o il vizio, a parer mio, sta nel sistema. Il privato che si mette in lite fa una specie di compromesso, un quasi contratto, e corre quel rischio che s'incontra necessariamente in ogni giudizio. Se dunque per lui avvi qualche cosa di serio, è la sentenza revocatoria che diventa cosa giudicata: e che gli nega ciò che gli attribuiva la prima sentenza, e forse lo spoglia ad un tempo del possesso o del diritto anteriore alla lite. Salvate l'interesse di chi litiga: lasciate la via aperta a poter sentire proferita una sentenza conforme, ed allora la esecuzione non presenta esorbitanze, anzi, allora non vi è nessuna difficoltà. Chi ha litigato infruttuosamente per due volte, ed ha provato due gradi di giustizia contraria, non può lagnarsi della esecuzione, come quando ha sofferto una revocatoria. Si può perdere per un

contratto sbagliato, si può perdere per un giudizio ingiusto o per una malaccorta difesa: ma codeste sono eventualità inevitabili, perchè essendovi consenso di due giudicati, la legge può non permettere di andar più oltre.

Adesso vi trovate, o Signori, in un imbarazzo che ha qualche cosa di sostanziale, riflettendo ai pericoli della esecuzione; ma la falsa posizione risulta unicamente da questo, che dopo una sentenza in favore venendone una contro, ciò basti per spostare i patrimoni.

Ecco qual è la ragione per cui la presente questione per me è gravissima, e risale alle regole di buona giustizia alle quali io cercava di attingere.

Devo però dire che è difficilissimo trovare il riparo che si desidera dai miei onorevolissimi Colleghi Larussa e Ferraris: e molto più trovarlo in una legge come questa, perchè bisognerebbe fare una disposizione molto antica. Bisognerebbe conferire alla Cassazione un potere che è quasi di merito, affinchè esaminare che cosa mai abbia fatto quel tribunale, che sentenziando il secondo ebbe la balia di disporre dei patrimoni; ma allora sarebbe trasportare la Cassazione fuori di quell'orbita nella quale è stata posta.

Se diversamente si vuole trovare un rimedio, il mezzo veramente vi era, ma bisogna che io ne deplori l'abbandono. Il rimedio era di giustizia ed apparteneva alla giurisprudenza comune, più che ai Codici moderni.

Quando accadevano certi casi straordinarii, era dato un rimedio straordinario; e si poteva ottenere qualche provvedimento dai tribunali. Ora ciò non lo credo conciliabile col sistema dei procedimenti attuali.

La esecuzione relativa alle ipoteche è un poco più complicata: perchè interessa, fors'anche indirettamente, terze persone. Generalmente nelle cause tra uno ed altro litigante, la questione finisce tra loro due; quella invece delle ipoteche può abbracciare anche altri. E qui siamo al solito: non vorrei che si uscisse dal tema della legge attuale; ma qualche cosa si potrebbe più facilmente fare nella materia delle ipoteche. Infatti non si può liberamente prendere il possesso dopo la sentenza ultima che spostò la proprietà: ma invece bisogna ricorrere al conservatore e quindi potrebbero esservi dei mezzi di opposizione. Ma se questi mezzi di opposizione si abbiano

a sperimentare davanti alla Cassazione, me ne rimetterò al senno vostro, perchè ho dei dubbi. Ma oramai la Cassazione è diventata qualche cosa nei termini della quale io non entro più.

Trovo peraltro che l'onorevole Guardasigilli aveva compreso fra le materie ove non bisogna precipitare l'esecuzione, anche la separazione personale tra i coniugi, ma la Commissione non lo consente. Eppure, se per il ricorso in Cassazione si sospende l'esecuzione dell'arresto personale, ciò avviene *ratione materiae*, ossia per un motivo intrinseco. Ora, nella questione delle separazioni personali, mi concederà il Senato di non approfondire troppo le ragioni della materia; essa non solamente è grave, ma è anche sollettica. Il Senato intende le difficoltà, e si penetrerà che metter mano addirittura dopo la sentenza sulla separazione o non separazione dei coniugi, è cosa molto rischiosa quando penda tuttavia un ricorso che potrebbe rescindere quella sentenza.

Dunque, tornando al mio proponimento, mi basta di aver fatto quest'avvertenza. Getto anch'io il mio piccolo granellino, quando non mi sembra superfluo: ma gli altri, che mietono le spighe in questo campo della Cassazione, forse faranno meglio di me, ed io ne sarò lieto.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Ha detto opportunamente l'onorevole Senatore Errante quando faceva avvertire che la formula generica da me proposta avrebbe potuto lasciare in dubbio che le sentenze inappellabili non potessero aver la esecuzione, nemmeno quella provvisoria, che si concede, in certi casi, anche alle sentenze di prima istanza. Dico, fu opportunissima questa sua osservazione; ma la risposta alle obiezioni che ne dedusse, mi sembra invece trovarsi in questo, che la sospensione per mezzo della Cassazione non potesse applicarsi alle sentenze inappellabili, pronunziate in quei casi, nei quali l'esecuzione provvisoria è autorizzata perfino per le sentenze di prima istanza. Con eguale opportunità l'onorevole Larussa vi ricordava il caso dell'arresto personale, in cui la legge dà la facoltà di sospendere l'esecuzione delle sentenze quando vi sia ricorso in Cassazione, il che vi dimostra che l'espedito della Cassazione, come mezzo di sospendere l'esecuzione, si trova percorso



da una facoltà che la sospende *senza cauzione*, tanto manca sia così contrario alla natura intrinseca del rimedio della Cassazione.

Ma l'onorevole Senatore Errante, a nome, credo, della Commissione, faceva un'altra avvertenza relativa all'idoneità della cauzione, e questa avvertenza bipartiva in due osservazioni. In primo luogo diceva che la cauzione sarebbe materia di una nuova lite. Rispondo negli stessi casi da lui contemplati e ricordati; nella esecutorietà provvisoria delle sentenze di prima istanza, essendovi l'alternativa con o senza cauzione, quest'obbietto o questo rimprovero si dovrebbe anche alla legge attuale, rimprovero che non credo fondato mentre la cauzione non è una di quelle controversie la cui pronta risoluzione è regolata dalla legge con norme affatto speciali.

L'onorevole Errante ha ancora notato la quasi impossibilità od inapplicabilità pratica quando si trattasse del rilascio di un immobile, in cui non si saprebbe nemmeno quale cauzione si dovesse e si potesse prestare. Questo sarebbe un caso particolare, in cui però viene naturalmente l'applicazione delle disposizioni generali intorno al *sequestro giudiziario*.

Mi sembra adunque per non diffondermi in maggiori particolari, e senza ripetere quello che disse l'onorevole Panattoni sull'abuso che si fa della facoltà di esecutorietà provvisoria, che la questione sia sufficientemente discussa.

Voglio però supplire ad una dimenticanza, e spiegarvi un'altra ragione di interesse comune a tutte le parti per facilitare i mezzi di sospensione dell'esecuzione delle sentenze.

Il progetto vieta il ricorso per le sentenze che non toccano al merito, riservandolo per la sentenza definitiva, la quale definisce la questione di diritto in modo definitivo, ma non il merito della dimanda, o delle eccezioni, per le quali si debbano esaminare incumbenti di prove e di perizia. Questo esperimento conduce talvolta a spese gravissime che superano il patrimonio di persona di agiatezza non comune. Il rimedio della Cassazione salva entrambi dalle spese, che, in caso di annullamento, sono perdate per tutti.

È dunque un'altra ragione che cioè, per mezzo della cauzione, si vengono a sospendere le sentenze impugnate.

Prego adunque la Commissione a volere se-

riamente considerare tutti gli inconvenienti che ho avuto l'onore di esporre.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. La discussione ha preso sì larghe proporzioni che ci siamo discostati troppo dallo scopo cui mira il 1° comma dell'articolo 15. Non si tratta ora di rifare da capo tutto il sistema sulla esecuzione delle sentenze; ma l'articolo in discussione ha avuto unicamente in mira di eliminare qualunque dubbio che si poteva elevare intorno alla esecuzione delle sentenze delle Corti di Appello relative a nullità di matrimonio. Per ferma il Codice civile dichiara espressamente che la opposizione al matrimonio sospende la celebrazione del matrimonio medesimo, sino a sentenza passata in cosa giudicata, per la quale sia rimossa l'opposizione. Ma l'articolo 113 dello stesso Codice, relativo a nullità di matrimonio, è sembrato a taluni non essere sufficientemente chiaro per ritenere che, per passarsi a matrimonio, dovesse la sentenza che dichiara la nullità di un precedente matrimonio, passare in cosa giudicata. Ond'è che per tal motivo l'onorevole Ministro ha voluto spiegare che tra i casi di rimaner sospesa l'esecuzione delle sentenze per ricorso per Cassazione, evvi quello di nullità di matrimonio. Ma io portai opinione nel seno della Commissione che non occorre alcuna dichiarazione, per un dubbio, che, a mio modo di vedere, non sussiste; e dissi allora che non bisognava toccare una materia così delicata della esecuzione delle sentenze, non ostante ricorso per Cassazione, avendo il codice di procedura civile a tutto provveduto.

Ma ora che la battaglia si è impegnata, sento il dovere di prendervi parte, e non ostante che resti appena un quarto d'ora per chiudersi la tornata, io dirò in poche parole che non bisogna portare alcuna innovazione al codice di procedura civile, il quale nell'articolo 520 ha stabilito che il ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo i casi eccettuati dalla legge.

Che si pretende dagli onorevoli preopinanti? Una radicale riforma al sistema della esecuzione delle sentenze, dovendo, a loro modo di vedere, rimaner sospesa la esecuzione delle sentenze in pendenza del ricorso per Cassazione, o almeno darsi una idonea cauzione nel

favore del ricorrente. Questa proposta non significa altro che sconvolgere dai suoi cardini fondamentali tutto l'edifizio del procedimento giudiziario; perciocchè si dovrebbe per la medesima ragione sopprimere dai codici la teorica della esecuzione provvisoria delle sentenze di prima istanza, esecuzione che si può dare per disposizione del magistrato senza cauzione.

Chi potrebbe assumere la responsabilità di questa riforma, che sarebbe perturbatrice di tutti gli atti della vita civile e del credito commerciale.

La legge ha dovuto talmente assicurare la ragione creditoria in materia commerciale, che ha autorizzato i giudici di commercio di prima istanza a ordinare in tutti i casi, niuno eccettuato, la esecuzione provvisoria delle loro sentenze senza cauzione; e la medesima facoltà ha dovuto dare per gli affari urgenti ed in determinati casi ai giudici civili. Ed in grazia di questa distinzione tra la materia civile e la commerciale, ne avviene che i giudici di appello possono accordare *inibitoria* per la indebita esecuzione disposta dai giudici di prima istanza in materia civile; ma non potrebbero concedere tale inibitoria nelle materie commerciali.

Per la natura stessa delle cose si spiega la necessità delle sentenze di prima istanza in materia commerciale, ed anche in taluni casi nelle materie civili; ond'è che non è a maravigliare che le sentenze di seconda istanza debbano essere eseguibili non ostante il rimedio straordinario di Cassazione.

Il doppio grado di giurisdizione garantisce a sufficienza i diritti dei litiganti, e se si dovesse aspettare l'esito del ricorso per Cassazione per potersi mandare ad esecuzione le sentenze dei giudici di appello, nè verrebbe tale perturbamento, nelle contrattazioni e negli atti della vita civile, che bisognerebbe dispensare dell'amministrazione della giustizia.

Ma debbo sottoporre alla saviezza del Senato un'altra considerazione. Non bisogna essere troppo facili a portare innovazioni alle leggi: ne abbiamo fatte troppe, anche in materia di esecuzione di giudicati. Il codice di procedura francese è così rigoroso, che un rimedio straordinario di Cassazione o di ritrattazione non sospende la esecuzione delle sentenze impugnate.

E pure il nostro codice di procedura è andato molto avanti, ed ha dato al magistrato, chiamato a rivocare (*requête civile*), la facoltà di sospendere secondo le circostanze la esecuzione della sentenza impugnata con questo rimedio.

Ha considerato il legislatore che un grave errore di fatto (poichè a questo motivo si possono compendiare quasi tutti i motivi di rievocazione) può determinare il giudice a sospendere *interim* la esecuzione, posto mente alla forza dei motivi adottati.

Ed ora che si vengono ad allargare i motivi di rievocazione, chi non vede che i litiganti trovano tutte le garanzie per ottenere, per i gravi errori di fatto, la sospensione delle sentenze in pendenza del gravame?

Sembra evidente adunque che, ristretto il campo giuridico innanzi alla Corte di Cassazione alle sole controversie del diritto, non sarebbe prudente consiglio quello di volere che rimanesse sospesa la esecuzione delle sentenze del giudice del merito. L'allegata violazione del diritto non dev'essere una ragione per arrestare la esecuzione di quella sentenza che deve avere il suo corso per la natura stessa dei giudizi. Nè è da pretermettere che se le liti sono un male, ed è di pubblico interesse che sien diminuite, oh quanti ricorsi si presenterebbero alla Corte di Cassazione per stancare la parte che ha riportato la vittoria! L'esperienza ci dimostra che molti appelli insussistenti si producono per guadagnare tempo, e con la rovina dello stesso appellante che deve pagare le spese.

Mi avveggo che l'ora è bastantemente avanzata, e pongo termine al mio dire, dichiarando, a nome della Commissione, di non accettare i proposti emendamenti.

Non aggiungerò che una parola sullo *arresto personale*. Per quanto ricordo debbo dire che nel seno della Commissione convenne lo stesso onorevole Guardasigilli di non doversene far parola nell'articolo in discussione, poichè sarebbe una innovazione all'art. 750 del Codice di procedura civile. La Commissione sta ferma nel suo proposito, perocchè non è questo il momento di esaminare la teorica personale in materia civile e commerciale, e nello stato attuale delle cose, l'arresto personale è forse l'unica garanzia della ragione creditoria in commercio. Se la legge concede

ai giudici di Prima Istanza di ordinare la esecuzione dell'arresto personale, non ostante appello e senza cauzione; e se dà la stessa facoltà ai giudici di appello, non ostante il ricorso per Cassazione, sarebbe segno di sapienza legislativa una disposizione che potrebbe essere considerata come una indiretta abolizione dell'arresto personale medesimo? Bisognerebbe piuttosto avere il coraggio di abolire l'arresto personale, anzichè rinviarne la esecuzione ad un tempo lungo ed indeterminato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE** Ha la parola il Senatore Errante. Senatore **ERRANTE.** La cedo al signor Ministro.

*Voci.* Ai voti, ai voti!

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se però il Senato vuol andare ai voti.....

**PRESIDENTE.** L'emendamento Ferraris non è ancor letto.

Ne do lettura.

« Nelle materie civili e commerciali il ricorso per Cassazione sospende l'esecuzione della sentenza impugnata nei casi concernenti nullità di matrimonio, arresto personale, e negli altri eccettuati dalla legge.

» In tutti gli altri casi il ricorrente in Cassa-

zione può opporsi all'esecuzione della sentenza impugnata mediante cauzione.

» Nelle materie penali, fuori dei casi ecc., ecc.»

Chi appoggia questo emendamento, si alzi. (È appoggiato.)

Leggo ora l'emendamento all'art. 15 dell'onorevole Senatore Larussa, il quale propone si aggiunga, dopo le parole *arresto personale*, « demolizione di opere, cancellazioni d'iscrizioni ipotecarie e liberazione di denaro proveniente da giudizio di graduazione, salvo la facoltà al magistrato di merito di ordinare l'esecuzione con cauzione, o senza, nonostante il ricorso.»

Chi appoggia questo emendamento, voglia levarsi.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Senatore Errante.

*Voci.* A domani, a domani!

**PRESIDENTE.** Domani i signori Senatori sono invitati, a mezzogiorno negli Uffici, per esaminare il progetto di legge per nuova proroga di termine per le volture catastali, e al tocco in seduta pubblica pel seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)